



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2019

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Piera Maggi

ROMA, 28 FEBBRAIO 2019

*Relazione della Presidente della Sezione giurisdizionale per il Lazio
Dott.ssa Piera Maggi
in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019*

Saluto e ringrazio tutti i presenti e, in particolare, tutte le autorità civili, militari e religiose intervenute.

Quest'anno, come già avevo fatto in precedenza, ho invitato, oltre agli ospiti istituzionali:

- una rappresentanza di donne che si sono distinte nella carriera militare e in altri servizi (Angela Briscese, Rosanna Carlozzo, Antonella Colelli, Elvira D'Amato, Melissa Maselli, Tarquinia Mastroianni, Ida Montanaro, Mariassunta Morello ed Elena Stirparo) anche per aumentare la presenza femminile in questa occasione;

- una rappresentanza di studenti, selezionati tra i migliori, del liceo classico "Giulio Cesare" di Roma;

- due giovani laureati in giurisprudenza, segnalati come meritevoli dall'università di Roma Tre (la dott.ssa Livia Siclari e il dott. Simone Demurtas);

- un gruppo di ricercatori universitari operanti nel Lazio e, precisamente:

- dall'Università di Roma Tre il gruppo "Acqua su Marte":

Elisabetta Mattei, Barbara Cosciotti e Sebastian Emanuel Lauro, accompagnati dalla prof.ssa Elena Pettinelli, che hanno realizzato il radar Marsis che ha permesso di scoprire l'acqua su Marte;

- dall'Università di Tor Vergata - astrofisica:

Marina Migliaccio, esperta di tecniche di analisi dati applicate alle osservazioni cosmologiche e Francesco Tombesi, vincitore del premio Aspen, e scopritore del "respiro dei buchi neri", entrambi vincitori del premio Rita Levi Montalcini ed entrambi rientrati in Italia dopo un periodo all'estero.

Darò, di seguito, qualche spiegazione sulle mie scelte e sul perché di questi inviti e tanto ci condurrà a talune considerazioni di carattere generale, che interessano anche la Sezione; premetto, comunque, che la presenza di studenti e di giovani, in questa occasione, comporterà che si affrontino tematiche non solo strettamente tecnico-giuridiche, ma di più ampio respiro, per coinvolgere i “non addetti ai lavori” con argomenti non troppo specialistici.

Innanzitutto, ho inteso aprire le porte della nostra Corte alla vita del Paese nella sua interezza, perché essa non deve entrare nel nostro Istituto e, in particolare, nella Sezione, soltanto tramite i giudizi di responsabilità, che ne rappresentano il lato peggiore; ho, quindi, esteso la partecipazione a questo evento a coloro che hanno, nel loro ruolo, dimostrato di meritare una visibilità, quali eccellenze operanti nella Regione; tanto dà alla platea una maggiore completezza e, quindi, un ancor più alto valore e questa aula diventa, così, anche un veicolo di positivo esempio per tutti i giovani presenti cui, purtroppo, vengono, sempre più spesso, presentati solo gli aspetti deteriori della società.

Inoltre, il percorso formativo degli studenti dovrebbe comprendere anche un livello esperienziale che determini e stimoli alla partecipazione alla vita del Paese, alla comprensione delle dinamiche di essa e all’educazione al rispetto dei valori che la animano.

Annoto, con piacere, al riguardo, che la mia iniziativa, praticata già negli anni pregressi, di far presenziare a questa cerimonia degli studenti è stata condivisa anche dal Presidente della Corte che, d’intesa con il Presidente della Repubblica, ha esteso analogo invito, anche per l’inaugurazione dell’anno giudiziario a livello nazionale, ed ha disposto che tanto avvenga anche nelle altre cerimonie regionali.

Per quanto riguarda gli altri invitati, osservo che l’art. 3 della Costituzione, riconoscendo la pari dignità sociale dei cittadini, ha individuato e privilegiato, come strumento per l’affermazione di tale dignità individuale, il valore del lavoro, che è sublimato come la più pregnante espressione della persona umana nella sua dimensione sociale, in funzione della crescita materiale e culturale della collettività (Mortati) e, pertanto, bisogna valorizzare l’impegno di questi ospiti, che è eccellente ed esemplare espressione di un principio fondante della nostra costituzione.

Aggiungo, per i ricercatori, che essi sono eccellenze esponenziali delle potenzialità disponibili nel Paese, non sempre adeguatamente apprezzati e riconosciuti, e da tanto può derivare la loro emigrazione, ma la presenza, oggi, anche di soggetti rientrati in Italia lascia, comunque, la speranza concreta di un possibile futuro migliore.

La Corte dei conti, quale giudice della responsabilità per danno erariale, non può, poi, non evidenziare il pregiudizio arrecato alla comunità dalla fuga all'estero dei cervelli, che, seppure non facilmente perseguibile in questa sede giurisdizionale, è, comunque, da stigmatizzare per la perdita di opportunità che ne consegue.

All'impegno di pubbliche risorse, per fornire preparazione di ottimo livello (dimostrato anche dalla scelta di due degli odierni invitati di tornare in Italia per l'apprezzamento del contesto), non corrisponde, troppo spesso, la raccolta dei frutti conseguenti a tale qualificazione, che vengono, invece, raccolti e goduti all'estero, con una doppia perdita. Si trascura, infatti, che può essere produttiva di nuova ricchezza anche l'opportunità di poter progredire in termini di salute, cultura, miglioramento organizzativo, sociale e scientifico e, quindi, anche le uscite, volte a migliorare tali settori, a mezzo della ricerca, possono considerarsi redditizie.

La nostra società privilegia, talvolta, scelte di spese di discutibile ed opinabile utilità e necessità, a scapito di altre fondamentali e, così, cede alla tentazione di trasformare le pietre, cioè i bisogni indotti, inerti, zavorranti, non essenziali e, spesso, anche dannosi, in pane, cioè in un ritenuto fondamentale, ma, in effetti, non veritiero, sostentamento dell'esistenza e della crescita, a svantaggio di quanto possa, invece, servire, veramente, a nutrire e ad elevare; tanto, purtroppo, si verifica non solo in questa, ma anche in tante altre situazioni di sprechi evidenti e di opzioni per spese, troppo spesso demagogiche, in cui, frequentemente, ci imbattiamo anche nel nostro lavoro.

Tale miopia di vedute dovrebbe superarsi perché è un interesse di tutti, e principalmente delle Istituzioni, che la ricerca, in ogni settore, tramite un rinnovamento di sistemi, di organizzazione, di procedure e di mezzi, aiuti a risolvere le esigenze di miglioramento che emergono, in ogni ambito della società, in particolare nel mondo attuale, in continua trasformazione in tutti i campi.

Per circoscrivere il discorso e ricondurlo a specifiche esigenze anche del nostro settore lavorativo, e per meglio definire almeno uno dei fenomeni che già sta condizionando e modificando il nostro modo di vivere e di lavorare, limitiamoci, però, a considerare, ad esempio, l'introduzione e l'avanzamento della tecnologia e dell'informatica, che, con un'accelerazione crescente, si espandono, sempre più, in ogni ambito, spesso con effetti che vanno oltre le intenzioni; ciò comporta la necessità di paralleli studi, ricerche e approfondimenti anche in tutti i campi correlati, perché questa è la sfida del nostro presente per il futuro.

L'informatica e la tecnologia non costituiscono, infatti, un problema a sé stante, ma hanno forti impatti, ad esempio:

- a) sull'economia (sul livello dei prezzi, sulla concorrenza, sulle prospettive occupazionali, etc.);

- b) sullo spostamento del sapere, dalla riflessione e dalla trasmissione umana su mezzi cartacei, facilmente leggibili e durevoli nel tempo, al contenuto virtuale di macchine, sempre in evoluzione, con il rischio di una perdita della conoscenza diffusa e attingibile, per obsolescenza di mezzi tecnologici e di linguaggi, e con il rischio del formarsi di categorie privilegiate che, da sole, potrebbero detenere la possibilità di accesso al reale contenuto delle conoscenze attuali e pregresse, e, conseguentemente, potrebbero disporre della esclusiva possibilità di selezione, manipolazione e comprensione delle stesse, con incognite inquietanti;

- c) su modifiche sociologiche, relative a nuovi modelli sia di organizzazione del lavoro, da cui possono conseguire anche fenomeni di redistribuzione sul territorio degli abitanti e di conseguente riprogrammazione di vari settori (trasporti, servizi, tempo libero etc.), sia di comunicazione, con modifiche delle relazioni interpersonali tra individui, sia dei media etc..

Sono eventi con cui si dovranno confrontare, ogni giorno di più, la politica, il diritto, l'economia, e la sociologia che dovranno dare risposte e soluzioni a queste ed altre nuove emergenze che rivoluzioneranno, progressivamente, anche ogni settore lavorativo.

Delineato, quindi, con alcuni esempi non esaustivi, solo qualche aspetto del quadro in cui ci si trova, che un poco ci preoccupa per la misura delle incognite e dei

rischi possibili, veniamo a parlare di quella informatica più domestica che ci è molto utile, che vorremmo vedere sempre più amica, che interessa, già oggi, operativamente, il nostro contesto e che presenta, comunque, anche taluni aspetti di perfettibilità.

La Sezione si avvale, per molte sue funzioni, dell'informatica, ma si auspica, in proposito, che si arrivi, in tempi brevi, e per ogni necessità, sia di valutazione della resa (che, con i nuovi mezzi, potrebbe divenire sempre più sofisticata e mirata), sia di statistica, sia di gestione e di amministrazione di se stessa, alla affrancazione dell'ufficio dalle incombenze di estrapolazione ed elaborazione dei dati e da altre esigenze burocratiche, digitalmente gestibili, o, quantomeno, che tali compiti siano semplificati in modo tanto significativo da sottrarre sempre meno spazio al lavoro istituzionale con l'effetto di liberare, anche, sensibili risorse per il lavoro proprio.

Anche il processo telematico, che nella nostra Sezione è in stato di avanzata realizzazione, soffre, ancora, della mancanza di un completo coordinamento tra il sistema giuridico, che ancora è, per lo più, conformato alle esigenze di carta e penna, e quello informatico diversamente impostato (si debbono fare sempre i verbali, pur registrandosi le udienze....).

A titolo di mero e banale esempio: l'art. 89 c.p.c., richiamato dall'art. 30 del n.c.g.c. prevede che il giudice possa ordinare la cancellazione di frasi ingiuriose ed offensive dagli atti, ma ciò è difficile da realizzare in un sistema di formati elettronici che escludono la modificabilità dei documenti inseriti, anche per garanzia delle parti, e si sono, quindi, dovute studiare procedure più complesse che complicano il lavoro invece di agevolarlo.

Negli ultimi mesi del 2018 è entrato in funzione il nuovo sistema informatico del processo "Giudico" (GIUstizia DIgitale COntabile) che dovrebbe, in prospettiva, rendere più agevole ed intuitivo l'uso di alcune funzioni, ma, come tutte le transizioni, anche questa sta comportando adattamenti operativi, che, per essere definitivamente superati, richiederanno ancora tempo.

La difficoltà, poi, di giungere, tempestivamente, alle modifiche normative, necessarie per esigenze rilevate, si evince anche dalla intervenuta proroga del

procedimento di revisione del nuovo codice di giustizia contabile che, ancora, dal 2016, attende le correzioni indispensabili (informatiche e non).

Certamente le fasi di passaggio presentano, sempre, problematiche, ma è auspicabile che, a mezzo dei nuovi strumenti, offerti dall'informatica e dalla tecnologia, si riesca ad incidere, comunque, anche su molti aspetti burocratici, che rallentano il lavoro, ottimizzando, così, anche la resa, degli uffici.

Vorrei, a questo punto, soffermarmi un poco proprio sulla burocrazia, perché essa è strettamente connessa, in più sensi, con il lavoro della Sezione (sia, come già detto, in relazione alla strutturazione del suo proprio apparato operativo, sia con riferimento ai giudizi trattati, da cui emergono problematiche riferibili, contemporaneamente, al piano organizzativo dei contesti in cui si realizzano episodi dannosi, e a quello probatorio dei fatti).

Si dice – ma, forse, è solo una sia pur credibile leggenda - che l'inizio della burocrazia, nel neonato Stato italiano, sia derivato da una consulenza chiesta, poco dopo Teano, alla Prussia, che era considerata un modello, per avere un'affidabile amministrazione in un paese dominato dal disordine, dalla corruzione, dall'ignoranza e dalla miseria ed è, pertanto, nato un sistema in cui lo Stato, per principio, non si fida dei suoi addetti, che, a loro volta, cercano di tutelarsi, gli addetti, e quindi lo Stato, non si fidano mai dei cittadini e della loro parola e tanto è ricambiato Si richiedono carte su carte, ma, troppo spesso, è più importante che ci siano, rispetto al loro contenuto.

L'insieme sopra descritto rende l'idea della genesi di un sistema burocratico, ancora attuale, da cui deriva un mondo basato sulla sfiducia, ma è difficile, a questo punto, stabilire se sia il sistema che ha coltivato la sfiducia o se siano la corruzione e la disonestà che hanno, comunque, legittimato l'esistenza e, in ogni caso, la sopravvivenza di quelle cautele probatorie e documentali necessarie per arginare gli abusi e che sono, però, anche parte integrante della burocrazia.

Come si fa, in ogni caso, ad interrompere questo circuito vizioso?

L'esperienza che, come giudici, ci troviamo quotidianamente, ad affrontare è scoraggiante in quanto, spesso, nemmeno le estreme formalizzazioni procedurali dell'Amministrazione e le necessità di produzioni probatorie dei fatti riescono a

limitare imbrogli, corruzione e quant'altro si mirava ad evitare, ma ci si chiede: senza nemmeno tali argini, forse, la situazione non sarebbe stata ancora peggiore?

E' un interrogativo cui è difficile rispondere, ma sta di fatto che, ancora una volta, il problema di fondo è quello della moralizzazione della società e della formazione dei cittadini, dei pubblici dipendenti e degli amministratori che debbono tutti essere consapevoli del valore della cosa pubblica e della necessità del rispetto delle regole.

Non possiamo lamentarci di certa burocrazia, almeno per quanto riguarda le procedure finalizzate a limitare truffe e danni, finché sarà evidente che essa può essere necessaria, seppure ancora insufficiente, a contenere comportamenti pregiudizievoli per l'erario e finché non si individuino sistemi alternativi e più semplici che garantiscano, però, il bene comune (e, in ciò, si può confidare, in prospettiva, proprio nell'informatica). D'altra parte, quella che sembra la prima traccia di scrittura umana, trovata in un villaggio della Turchia, risalente al 3400-3000 a.C., reca la firma di un contabile su una transazione commerciale-amministrativa e, con ciò, si dimostra la remota origine delle problematiche documentali.

Una frase usata spesso dai giuristi afferma: “la forma è presidio di sostanza” e credo che tale principio sia ancora valido, credibile ed auspicabile in un sistema di diritto che deve garantire la legalità dell'azione, ma sorge spontanea una riflessione e sentiamo che si debbono contemperare le varie esigenze se consideriamo che, ad esempio, nell'Atto con cui si riformava il Servizio Sanitario Britannico, si precisava, invece, che la forma non deve mai prevalere sulla sostanza.

Certamente parliamo di culture e sistemi giuridici diversi, ma credo che il punto centrale della questione e la sua soluzione siano da ricercare proprio nella necessità di una maggiore maturazione dei cittadini e nell'elaborazione di una coscienza civica; tale concetto è ben sintetizzato nella considerazione, che ancora risuona come vera ed attuale, attribuita a Massimo D'Azeglio, che così affermava: “Fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani”.

Tentando un'analisi della genesi della burocrazia, comunque, credo si possano individuare più fronti:

1) *una superfetazione di procedure e di soggetti coinvolti, forse inizialmente dovuta anche alla necessità di favorire una tendenziale piena occupazione, in una società in cui l'impiego pubblico è stato sempre una priorità ed una opzione privilegiata, con l'avallo di datate scelte politiche che ciò hanno consentito senza, peraltro, nemmeno darsi troppo carico della preparazione e dell'idoneità di chi accedeva a tale lavoro;*

2) *l'introduzione di sempre nuove procedure quali, ad esempio, gli adempimenti richiesti per la riservatezza;*

3) *l'esistenza di quelle procedimentalizzazioni, realmente necessarie, a fini probatori e garantistici di quanto avviene in ambito pubblico, ma, geneticamente, riferibili alla diffidenza di cui sopra si è detto.*

Purtroppo, una sorta di istinto di sopravvivenza ha, forse, impedito che, perlomeno il primo fronte, cedesse, almeno un poco, dinnanzi all'attuale opposta esigenza di ridimensionare gli organici pubblici e di contenere le spese e, su tale versante, sarebbe utile e possibile intervenire sia, come già detto, per sollevare gli uffici, ormai sempre più spesso in carenza di personale, da incombenze molte volte superflue, eccessive, ed anche autoreferenziali, sia per ridurre la frantumazione delle responsabilità che rende sempre più difficile la perseguibilità degli episodi dannosi.

Per agire sul secondo punto, di cui sono esponenziali, come esempio, le necessità della garanzia di riservatezza, dovrebbero valutarsi, più attentamente, in fase di imposizione di nuove procedure, sia l'impatto che ogni ulteriore onere comporta, nella sua attuazione, sia le risorse che, a tal fine, sarebbero necessarie, ma tanto, di solito, non avviene con l'effetto di rallentamenti dell'azione. Le varie esigenze di criptazione, anche in campo giurisdizionale, sono, spesso, fonte di ritardi per la pubblicazione delle sentenze, e per la loro divulgazione sulle banche dati, a fronte, oltretutto, di una disciplina che pone molteplici distinguo che non facilitano l'interpretazione e le scelte da operare conseguentemente.

Sul terzo versante, quello effettivamente basato sulla sfiducia reciproca, che, peraltro, non è del tutto ingiustificata, credo che non possano ritenersi compiutamente maturate quelle condizioni che consiglierebbero una piena modifica e semplificazione di atti ideati a fini probatori e prudenziali.

Per tentare una spiegazione di tale fenomeno, ricordo che l'etimologia della parola sfiducia risale alla radice fede che trova uno dei suoi etimi nella parola foedus (patto), ed ha, quindi, chiaro riferimento ad uno stato d'animo generato dall'inosservanza delle intese.

Il patto fondamentale, che non si ritiene rispettato e che porta alla diffidenza dei cittadini verso lo Stato, è il contratto sociale tra i singoli e le Istituzioni, quello che Rousseau definiva il “Trovare una forma di associazione che difenda e protegga, mediante tutta la forza comune, la persona e i beni di ciascun associato e per mezzo della quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca tuttavia che a sé stesso e rimanga libero come prima”.

Dovrebbe arriversi al punto in cui ogni cittadino riconosca che, nel contratto sociale, trova la sua sovranità e valorizzi e apprezzi il fatto che, con tale mezzo, si supera, come spiegato da Rousseau, la bivalenza del termine “soggetto”, che può essere inteso sia nella sua accezione attiva (soggetto che fa le Leggi), che nella sua accezione passiva (soggetto alle Leggi).

Finché i cittadini (sia uti singuli, sia come organi costitutivi dell'Amministrazione pubblica) non avranno sviluppato il senso di appartenenza allo Stato e del valore del bene pubblico, al pari di quello privato, e finché lo Stato (latamente inteso), fornendo servizi, strutture e dimostrazione di un buon uso delle entrate (con ciò demotivando, almeno in parte, anche l'evasione fiscale), non avrà dato elementi perché tale valore sia avvertito, apprezzato e ritenuto bene primario, non potranno esserci miglioramenti significativi nel rapporto pubblico-privato.

Un giorno, una signora inglese, in visita a Roma, mi chiese il significato di una frase scritta in un giardino pubblico: “E’ severamente vietato calpestare le aiuole”: voleva sapere perché non fosse sufficiente scrivere “E’ vietato” e quale fosse la differenza tra il “vietato” ed il “severamente vietato”.

A dire il vero non ho saputo rispondere, ma mi è rimasta la sensazione che il distinguo indicasse la poca convinzione del soggetto pubblico sulla possibilità che un semplice divieto fosse sufficiente a dissuadere, ma che, al tempo stesso, fosse avvertita la necessità di appellarsi ad una severità, in effetti non supportata né da

sufficienti controlli né da sanzioni, quasi solo per cercare di spaventare quei più che probabili trasgressori che sarebbero, comunque, rimasti impuniti.

In conclusione, si fanno (a tutti i livelli) norme (che, a volte, ricordano le grida manzoniane), non si confida che siano applicate, forse dubitandosi della loro divisibilità, e se ne sanziona, solo teoricamente, la violazione con aggettivi inutili, ma evocativi di oscuri e minacciosi scenari. Da parte dei cittadini, consapevoli di una impunità, evidenziata proprio dalla inutile intimazione, si sviluppa la sensazione che quasi ci si aspetti, da loro, l'inosservanza delle regole giustificabile, probabilmente, anche dal fatto che, magari, quella simbolica aiuola era posta su un percorso che richiedeva un sentiero e non un divieto di passaggio e costituiva, quindi, solo un fastidioso e non accettabile ostacolo. Non si realizzano, quindi, i presupposti per un patto (sinallagmatico) di reciproca fiducia e può venire a mancare l'effettività dell'ordinamento basata, almeno, sulla media osservanza delle norme.

Per spezzare tale circolo vizioso credo che si debba intervenire sui giovani e sull'educazione che ad essi deve essere impartita, nelle scuole e nelle Università, e che dovrebbe ovviare anche ad eventuali carenze familiari, perché, solo in tal modo, potrà aversi quel cambio di marcia e quell'inversione di tendenza che è essenziale al mutamento ed al miglioramento della società e dello Stato stesso.

Tale variazione di passo è necessaria e non impossibile, pur nel materialismo della società attuale. E' stato, infatti, ipotizzato, in termini evolucionistici, che l'homo sapiens si sia affermato, su tutti gli altri esseri viventi, per aver iniziato a immaginare e a concepire finzioni e astrazioni non materiali, da cui sono nati anche valori e istituzioni che hanno favorito la formazione di comunità organizzate (con ciò dimostrandosi, tra l'altro, che il seme del progresso risiede e fruttifica nelle comunità); si presume, quindi, che queste ultime possano migliorare solo con l'incremento di tali positive teorizzazioni in cui credere da parte dei suoi componenti. L'impresa del cambio di passo non sembra, però, del tutto disperata perché, anche il più materialista degli uomini, riesce a credere - e fortemente - in una delle più formidabili astrazioni, concepite nella notte dei tempi, e, cioè, il denaro che, sempre più, oggi è, prevalentemente, virtuale e basato sulla fiducia (si pensi, ad esempio, al sistema moltiplicatore di risorse conseguente al credito

bancario fondato sulla propensione al risparmio), e, perciò, anche il più materialista degli uomini crede, pur sempre, quale homo sapiens, in qualcosa di astratto e ciò lascia ben sperare anche nella possibilità di un salto di qualità possibile se solo si aggiunge, a questa innata propensione fideistica nell'immateriale, un pizzico di eticità che potrebbe condurre all'agognato miglioramento.....

Si richiederebbe, quindi, soltanto lo sforzo, derivante da un auspicabile sussulto di coscienza, di credere, non solo al denaro, ma anche a quelle altre astrazioni, ben più edificanti, che si chiamano valori, e si aprirebbe uno spazio alla speranza di una ulteriore evoluzione, o di un perfezionamento di essa, per riattivare quella forza genetico-evolutiva ed aggregante propria di una società civile.

Svolte tali premesse di carattere generale, ma che ritengo applicabili ad ogni contesto lavorativo e vieppiù al nostro che, quotidianamente, affronta problemi di moralizzazione della vita pubblica e di funzionalità degli uffici, passo ad esporre, sinteticamente, le attività della Sezione con riferimento ai singoli settori

SETTORE GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ

Riporto in nota, per dare una panoramica della nostra giurisprudenza, le principali sentenze e ordinanze della Sezione ¹ ed anche taluni dati statistici sulla

¹Sentenza n. 583 del 31/12/2018 (Pres. f.f. – est. Bombino)

(condanna: € 2.075,34)

La Sezione, sia pur in presenza di giudicato penale assolutorio dal reato di appropriazione indebita, ha affermato la responsabilità amministrativa contabile a titolo di colpa grave, del responsabile del servizio anagrafe che, in qualità di agente contabile, non ha riversato nelle casse comunali i diritti di segreteria in relazione all'emissione di carte d'identità.

Sentenza n. 582 del 24/12/2018 (Pres. Maggi; Est. Di Benedetto)

(condanna: € 616.247)

Risarcimento a favore del MISE (Ministero per lo sviluppo economico) del danno causato, con dolo, dalla amministratrice di una società privata per aver distratto la prima rata di un finanziamento pubblico senza procedere alla realizzazione dello stabilimento industriale per il quale era stato concesso

Sentenza n. 581 del 24/12/2018 (Pres. Maggi; Est. D'Ambrosio)

(condanna: € 250.000)

Un medico è stato condannato a risarcire la Asl di appartenenza del danno indiretto derivato da condanna per lesioni a terzo provocate da attività sanitaria.

Sentenza n. 571 del 18/12/2018 (Pres. Maggi; Est. Di Stazio) (difetto di giurisdizione)

Il Collegio ha pronunciato il difetto di giurisdizione della Cdc in una fattispecie di asserito danno erariale derivante da attività illecite poste in essere da amministratori e dipendenti di una società partecipata in misura maggioritaria da un comune ed esercente attività di raccolta rifiuti non pericolosi e di gestione del verde pubblico.

Sono stati confermati gli ultimi approdi legislativi (d.lgs. n. 175/2016) e giurisprudenziali (Cass. SS.UU. n. 2584/2018) in materia di società partecipate da socio pubblico che non presentino i requisiti dell'*in house providing*, il cui patrimonio privato sia stato leso da attività di *mala gestio* degli organi sociali.

Nella fattispecie in esame, il Collegio ha ritenuto che non è stata prodotta alcuna prova di danno erariale direttamente inferto al patrimonio dell'ente pubblico partecipante ad opera dei convenuti, non titolari dei poteri né rappresentativi né gestionali dell'oggetto sociale né di controllo sulla società partecipata.

Sentenza n. 568 del 18/12/2018 (Pres. Maggi; Est. Musumeci) (condanna: € 250.000)

Tre responsabili di un mattatoio comunale sono responsabili del danno arrecato al patrimonio comunale dall'omessa riscossione delle tariffe di macellazione, mediante sotto-fatturazione dei capi di bestiame macellati.

Sentenza n. 566 del 12/12/2018 (Pres. Maggi; Est. D'Ambrosio) (condanna: € 10.090,98)

Illegittimo svolgimento di attività privata da parte di un medico in costanza di rapporto di esclusiva con una Asl

Sentenza n. 565 del 12/12/2018 (Pres. f.f. Bombino; Est. Balestieri) (condanna: € 58.500)

Un assessore ed alcuni funzionari comunali sono responsabili, a titolo di colpa grave e ciascuno per la parte di propria competenza, della corresponsione di indebiti emolumenti al personale (asegni *ad personam*, progetti finalizzati), determinando così un depauperamento del patrimonio comunale a danno dei servizi da rendere alla comunità di riferimento.

Sentenza n. 564 dell'11/12/2018 (Pres. Maggi; Est. Fratini) (condanna: € 26.757,77)

Due funzionari delegati in servizio presso il consolato italiano di San Francisco sono stati condannati a risarcire il danno derivato al Ministero degli affari esteri dall'irregolare ed incompleta rendicontazione della gestione dei fondi assegnati a quella sede.

Sentenza n. 563 del 6/12/2018 (Pres. Maggi; Est. Di Stazio) (assoluzione)

Assoluzione per mancanza di colpa grave, di due responsabili del personale dell'Amministrazione penitenziaria dal presunto danno indiretto derivato al Ministero della giustizia dal riconoscimento da parte del giudice del lavoro dello svolgimento di mansioni superiori svolte da un funzionario penitenziario.

Il Collegio, nel caso de quo, ha accertato che i convenuti hanno tenuto una condotta rispondente ai canoni della ragionevolezza e del buon andamento dell'azione amministrativa, necessitata dall'esigenza di sopperire all'oggettiva carenza di dirigenti contabili nella dotazione organica del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Sentenza n. 558 del 5/12/2018 (Pres. Maggi; Est. Di Stazio) (difetto di giurisdizione)

Difetto di giurisdizione nei confronti del Comitato organizzatore dei mondiali di nuoto di Roma 2009, in quanto soggetto di diritto privato, partecipato paritariamente dal Comune di Roma e dalla FIN (Federazione Italiana Nuoto), quest'ultima a sua volta di indubbia natura privatistica (per legge, statuto, e SS.RR. Cdc sent. n. 41/2015). L'azione era stata promossa in quanto sarebbe derivato danno erariale al Comune di Roma dal pagamento parziale, a titolo di definizione bonaria, di una sanzione tributaria irrogata a seguito della indebita riqualificazione fiscale (da "non commerciale" a "commerciale") dell'attività del predetto Comitato, in vista dello svolgimento dell'evento sportivo mondiale. Il Collegio, in disparte qualsiasi valutazione sulla scelta discrezionale di aderire bonariamente all'accertamento fiscale con conseguente esborso di denaro pubblico, ha accolto la questione pregiudiziale di rito, non rinvenendo, dalle disposizioni statutarie del predetto Comitato, i requisiti del fine di lucro e del controllo analogo proprio della società *in house*.

Sentenza n. 557 del 5/12/2018 (Pres. Maggi; Est. Di Benedetto) (condanna: € 706,16))

Condanna per omesso riversamento dei proventi gioco del lotto, con decurtazione dell'importo di danno in ragione dell'avvenuto incameramento, da parte dell'Agenzia delle dogane e monopoli, di una polizza fidejussoria, stipulata dal concessionario a garanzia dell'inadempimento degli obblighi concessori.

Sentenza n. 555 del 4/12/2018 (Pres. Maggi; Est. Musumeci) (condanna : € 10.000)

Responsabilità, a titolo di colpa grave, di un dirigente capitolino, nel settore dei procedimenti di edilizia speciale, per danno derivante dal rimborso delle spese legali conseguenti ad annullamento da parte del TAR dell'illegittima determina che addossava a privati cittadini gravosi oneri di evacuazione e consolidamento a rimedio di un dissesto geologico.

Sentenza n. 541 dell'8/11/2018 (Pres. f. f. Bombino; Est. D'Ambrosio) (condanna: € 608.841,10)

Responsabilità erariale di un militare, titolare del fondo per le spese postali, per illecita appropriazione di somme durante oltre un decennio

Sentenza n. 540 del 2/11/2018 (Pres. f. f.; Est. Bombino)

Inammissibilità dell'azione per danno all'immagine per mancanza dei presupposti di legge

Sentenza n. 529 del 30/10/2018 (Pres. f. f. Bombino; Est. Musumeci) (improcedibilità istanza di rito abbreviato)

Sentenza n. 523 del 22/10/2018 (Pres. Maggi; Est. Di Benedetto) (condanna : € 21.500,00)

Condanna per danno all'immagine arrecato al MISE (Ministero per lo sviluppo economico) da un funzionario resosi responsabile di gravi e ripetuti episodi concussivi aventi ad oggetto il rilascio di documenti di riconoscimento di titoli attestanti il possesso di qualifiche professionali da parte di numerosi soggetti di cittadinanza straniera.

Sentenza n. 522 del 17/10/2018 (Pres. Maggi; Est. Fratini) (condanna: € 39.970,00)

Omessa rendicontazione dei buoni carburante da parte di un militare, agente contabile quale consegnatario del deposito carburante

Sentenza n. 521 del 16/10/2018 (Pres. Maggi; Est. Bombino) (assoluzione)

La Sezione non ha ritenuto responsabili i vertici di una sede dell'Ater (Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica) del presunto illecito conferimento in un quinquennio di numerosi incarichi legali esterni caratterizzati dall'elemento della fiduciarità, conformemente a consolidata giurisprudenza che esclude per gli incarichi legali qualificabili come "adempimenti obbligatori per legge" la soggezione ai limiti di spesa vigenti per le "consulenze esterne" e la riconducibilità all'appalto di servizi.

A fronte di un'oggettiva carenza di personale dotato di specifiche professionalità in materie non vertenti nell'ambito istituzionale dell'edilizia pubblica, il ricorso "straordinario" a patrocini esterni, consentito anche da regolamentazione interna, è stato ritenuto necessario e non foriero del danno ipotizzato, in quanto non sufficientemente provato da parte attrice poiché non puntualmente correlato alle voci nei bilanci dell'ente.

Sentenza n. 499 del 3/10/2018 (Pres. f. f. Bombino; Est. D'Ambrosio) (condanna: € 13.000)

Condanna di alcuni dipendenti comunali per illegittimo percepimento di compensi aggiuntivi alla retribuzione.

Sentenza n. 120 del 15/03/2018 (Pres. f. f.; Est. Bombino) (condanna: € 134,58)

Definizione con rito abbreviato nei confronti di un dipendente comunale in ipotesi di illegittimo percepimento di compensi aggiuntivi alla retribuzione.

Ordinanze:

Ordinanza n. 53 del 28/03/2018 (Pres. Maggi; Est. D'Ambrosio) (sospensione giudizio ex art. 106 c.g.c., in attesa del I° grado giudizio penale)

Ordinanza n. 40 del 6/03/2018 (Pres. Maggi; Est. Di Benedetto) (sospensione giudizio ex art. 367, co. 1, c.p.c.)

E' stato sospeso il giudizio e sollevato il conflitto di giurisdizione col giudice ordinario, che aveva a suo tempo declinato la propria giurisdizione a favore di quello contabile, per veder accertare dalla Cassazione la natura dell'ATAC s.p.a. in ordine a fatti verificatisi in epoca precedente all'entrata in vigore del nuovo statuto che ne ha disposto la formale trasformazione in società in house del Comune di Roma.

L'azione erariale riproposta dall'organo requirente nei confronti dei vertici dell'ATAC ha ad oggetto l'ingente danno erariale derivante da una complessa operazione finanziaria disciplinata dal diritto statunitense concernente la locazione finanziaria e la contemporanea ripresa in sublocazione di un totale di 129 tra bus e metro di proprietà della suddetta società.

La Cassazione, con ord. n.20687 del 2018, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancata riassunzione del giudizio nei termini a seguito della declinatoria di giurisdizione da parte del giudice ordinario ed il giudizio dovrà tornare in udienza.

N.B. Non sono state massimate le sent. nn. 542, 543, 545, 546, 544, 550, 551, 552, 553, 554 in quanto fattispecie rientranti nell'ampia casistica di assoluzione per insussistenza danno in quanto locali adibiti a finalità sociali

Sentenza n. 520 dell'11/10/2018 (Pres. Maggi; est. Fratini) (condanna: € 180.822,50)

Due militari della G. di F., condannati penalmente per aver indotto alla corruzione un ispettore dell'aeroporto di Fiumicino affinché agevolasse il transito in Italia di carichi di droga, preordinato da un'organizzazione criminale internazionale di cui si sono resi intermediari, devono risarcire al Ministero dell'Economia e finanze un danno, nelle due componenti del danno da disservizio e del danno all'immagine, di circa duecentomila euro complessivi.

Sentenza n. 517 dell'11/10/2018 (Pres. Maggi; est. D'Ambrosio) (condanna: € 10.500)

Un dirigente incaricato della dismissione del parco mezzi di una ASL è responsabile a titolo di colpa grave del danno derivante dal pagamento delle tariffe di deposito presso un'autocarrozzeria, per alcuni anni, dei veicoli vetusti e non più utilizzabili.

Sentenza n. 504 del 04/10/2018 (Pres. Maggi; est. Di Benedetto) (assoluzione)

La Sezione, a fronte di un'irregolarità non viziante la procedura d'affidamento di un appalto per lo svolgimento di eventi regolarmente svoltisi ha ribadito il principio della necessaria prova del danno; pertanto, riscontrandone la mancata dimostrazione da parte della Procura, ha prosciolti i dirigenti convenuti.

La giurisprudenza della Corte dei Conti evidenzia la distinzione tra illiceità del comportamento e illegittimità dell'atto, affermando che solo la prima e non la seconda è oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa e che i vizi di legittimità di un atto non comportano, ex se, un illecito contabile. L'illegittimità di un atto è soltanto un sintomo della illiceità di un comportamento alla cui produzione concorrono i requisiti della dannosità della condotta e dell'atteggiamento gravemente colposo del suo autore. L'illegittimità dell'atto amministrativo, nel giudizio per danno erariale, può rappresentare, semplicemente, uno degli elementi della più complessa fattispecie di responsabilità contabile.

Ordinanza n. 134 del 1 ottobre 2018 (est. Guida)

La Sezione, in ordine ai casi di litisconsorzio necessario ed ai fatti nuovi emersi in corso di giudizio; solo parzialmente definito (sent. n. 497); relativo all'ipotesi di danno derivato alla Marina militare dal pagamento di fittizie forniture di combustibile, ha disposto ulteriori adempimenti ex art. 83 C.g.c..

Sentenza n. 502 del 28/09/2018 (Pres. Maggi; est. Di Benedetto);

La Sezione, pur affermando la giurisdizione e la sussistenza della legittimazione passiva, di un commissario straordinario di una società di riscossione assoggettata ad amministrazione straordinaria, ha assolto il convenuto non avendo parte attrice fornito il parametro oggettivo cui attribuire allo stesso, a titolo di colpa grave, l'ipotizzato danno erariale derivato al comune dalla mancata trasmissione degli atti necessari per procedere alla determinazione dei tributi dovuti ai cittadini.

Sentenza n. 497 del 28/09/2018 (Pres. Maggi; est. Guida).

Il collegio in una prospettata ipotesi di danno derivato alla Marina militare dal pagamento di fittizie forniture di combustibile, ha pronunciato sentenza parziale di estinzione del giudizio; a seguito di rinuncia agli atti da parte della procura; nei confronti di uno dei convenuti, un militare con compiti di consegnatario di un deposito della Marina militare, in quanto, dall'istruttoria del procedimento penale in corso, le accuse a suo carico sono risultate false e la sua posizione archiviata. La Sezione con separata ordinanza ha disposto ulteriori adempimenti istruttori ai sensi dell'art. 83 C.g.c..

Sentenza n. 495 del 27/09/2018 (Pres. Maggi; est. Di Benedetto)

I componenti di una giunta comunale non sono responsabili dell'ipotizzato danno derivato dalle spese sostenute dall'ente locale per aver contribuito, con il Ministero dell'interno, al pagamento dei canoni di locazione di una caserma dei carabinieri, non riscontrandosi, nel loro comportamento, gli estremi della colpa grave. Invero, all'epoca dei fatti non era ancora intervenuta la deliberazione n. 16/2014 della Sez. Autonomie della C.d.c. che, ponendo fine ad un contrasto giurisprudenziale, ha fornito la corretta interpretazione dell'art. 1, co. 439, della L.F. per 2007, nel senso che la possibilità di cui trattasi è consentita solo in presenza di specifici accordi straordinari, stipulati dai Prefetti ex art. 118 Cost., e finalizzati ad incrementare effettivamente la sicurezza pubblica.

Sentenza n. 493 del 26/09/2018 (Pres. Maggi; est. Di Stazio)

Rigetto dell'atto di citazione, basato esclusivamente sugli elementi probatori acquisiti in sede penale, a seguito di assoluzione con formula piena dei convenuti

Sentenza n. 492 del 26/09/2018 (Pres. Maggi; est. Fratini) (condanna: € 51.000)

Svolgimento di lavoro autonomo presso un ente pubblico in assenza di autorizzazione, in violazione dell'art. 53, co. 7, d.lgs. n. 165/2001

Sentenza n. 491 del 25/09/2018 (Pres. ff Bombino; est. Fratini) (condanna: € 514.850,92)

Responsabilità per danno erariale ad una ASL derivato da rimborsi non dovuti percepiti da una farmacia a seguito di compilazione di false ricette ed alterazione di prescrizioni di medicinali mai erogati.

Sentenza n. 489 del 21/09/2018 (Pres. Maggi; est. Guida) (rigetto di ricorso su istanza di parte)

La Sezione con riferimento ad un ricorso ex art. 172 C.g.c. (art. 58 R.D. n. 1038/33 previgente) su istanza di un ente locale impositore volto ad accertare la complessità dei rapporti di dare ed avere intercorsi con la società concessionaria della riscossione, ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale circa la sussistenza della giurisdizione contabile ai sensi dell'art 103, co. 2 Cost., considerato che "i giudizi ad istanza di parte" costituiscono una categoria eterogenea ed aperta ed essendo indubbio che il concessionario dei servizi di esattoria di un comune rivesta la qualità di agente contabile.

Cira l'ammissibilità del predetto ricorso, il Collegio ha confermato gli indirizzi pretori in base ai quali: in primo luogo, il giudizio ad istanza di parte è legittimamente introdotto, per il principio di uguaglianza tra le parti sostanziali del rapporto, sia ad iniziativa del concessionario, sia ad iniziativa dell'ente che lamenti inadempienze; in secondo luogo, la procedura amministrativa di discarico ex art. 20 d.lgs. n. 112/1999 risulta essere alternativa alla formulazione di apposito ricorso davanti alla C.d.c.. A ciò si aggiunge che il nuovo C.g.c. non prevede che il giudizio ad istanza di parte possa essere attivato dall'amministrazione interessata solo previa attivazione e/o definizione della procedura amministrativa menzionata.

Tuttavia, nel merito, la Sezione ha dichiarato infondato il ricorso de quo in quanto la normativa vigente (art. 1, co. 682, L. n. 190/2014, abrogativo dell'art. 19, co. 2 lett. b, d.lgs. n. 112/99) non prevede più l'obbligo del concessionario di comunicare, annualmente, all'ente creditore lo stato delle procedure esecutive, la cui mancanza costituiva causa di decadenza del diritto al discarico, stante l'attivazione del portale telematico di rendicontazione on line (denominato "Rendiweb") nella disponibilità degli enti creditori. Ne consegue che il discarico per inesigibilità costituisce un diritto per il concessionario ed il comune ha l'onere di controllare lo stato di realizzazione delle proprie riscossioni attraverso il predetto strumento informatico.

Infine, il Collegio ha chiarito che al conto giudiziale, ora regolato dagli artt. 137-150 del nuovo c.g.c., non si applicano le previsioni dell'art. 19 del d. lgs. n. 112/1999 e, pertanto, in sede di presentazione del conto, il concessionario per la riscossione è tenuto ad allegare la documentazione giustificativa della propria gestione, sulla base di quanto previsto dall'art. 140, co. 5, C.g.c.. In caso di omessa presentazione del conto, l'amministrazione interessata può inviare – ex art. 141 C.g.c. – un'apposita richiesta al p.m. contabile, affinché promuova l'apposito giudizio per la resa del conto. La Sezione ha ravvisato nella novità e nella complessità della questione i giustificati motivi per compensare le spese processuali.

Sentenza n. 487 del 21/09/2018 (Pres. Maggi; est. D'Ambrosio)

Improcedibilità nei confronti degli eredi per mancanza di illecito arricchimento

Sentenza n. 486 del 20/09/2018 (Pres. Maggi; est. Bombino) (assoluzione)

Con riferimento ad un asserito danno erariale patito dalla Rai nell'arco di un quadriennio e derivante da contratti per l'acquisto di oggetti omaggio e promozionali stipulati in assenza di procedure comparative, senza attenta gestione del magazzino e con distrazione degli stessi per fini non istituzionali, deve ritenersi maturata la prescrizione in relazione alle liquidazioni precedenti di un quinquennio l'invito a dedurre per le quali l'azienda non ha posto in essere alcun atto interruttivo che abbia individuato e quantificato un danno economico concreto, certo ed attuale.

Con riferimento, invece, all'unico contratto per il quale non è intervenuta la prescrizione, la Sezione, sulla base della relazione del magistrato addetto al controllo RAI e sulla scorta di un audit interno, ha accertato che stante la parcellizzazione nelle molteplici fasi previste dall'intera procedura, non possano essere addebitate – per interruzione del nesso causale ed insussistenza della colpa grave; all'ex dirigente responsabile della fase intermedia di inoltramento della richiesta di acquisto, tutte quelle carenze gestionali (omessa procedura di evidenza pubblica, assenza di tracciabilità informatica della motivazione dell'acquisto e del beneficiario finale), aspetti che, invero, sono stati tutti disciplinati con regolamento aziendale successivo.

Sentenza n. 485 del 18/09/2018 (Pres. f.f. ed est. Bombino) (condanna: € 85.848,33)

Omesso riversamento proventi gioco del lotto

Sentenza n. 483 del 18/09/2018 (Pres. Maggi; est. Di Benedetto)

Estinzione per rinuncia agli atti da parte della Procura regionale, a seguito di giudicato penale che ha assolto con formula piena i convenuti

Sentenza n. 482 del 18/09/2018 (Pres. Maggi; est. Di Stazio) (condanna: € 27.000)

Responsabilità per danno erariale indiretto derivato da risarcimento del danno biologico pagato dal Min. dell'istruzione, in esecuzione di sentenza di condanna del giudice del lavoro, nei confronti di un'insegnante per attività di mobbing nei suoi confronti

Sentenza n. 481 del 17/09/2018 (Pres. F.f Bombino – est. Fratini) (assoluzione)

La Sezione non ha riscontrato un comportamento connotato da colpa grave dei componenti del c.d.a. di un ente regionale che, alla vacanza del posto di dirigente generale e nelle more delle procedure di selezione di evidenza pubblica per la sua copertura, hanno affidato l'incarico ad un d.g. pro tempore e conseguentemente hanno deliberato il pagamento del corrispettivo trattamento economico per le attività effettivamente svolte.

Sentenza n. 455 del 06/09/2018 (Pres. Maggi; est. Guida)

Estinzione ex art. 108, co 6, C.g.c., mancando i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi

Sentenza n. 437 del 10/08/2018 (Pres. Maggi; est. D'Ambrosio) (assoluzione)

Assoluzione di una dipendente dell'Agenzia delle entrate per mancata dimostrazione, da parte della Procura, della colpa grave in operazione di riaccertamento ed annullamento delle imposte in sede di autotutela

Sentenza n. 432 del 08/08/2018 (Pres. Maggi; est. Guida) (assoluzione)

Assoluzione, per mancanza del nesso causale, di alcuni dipendenti ASL con compiti amministrativi in relazione ad una presunta responsabilità derivante da irregolarità inerenti l'acquisto e l'utilizzazione di protesi d'anca.

Sentenza n. 431 del 08/08/2018 (Pres. F.f. Bombino-est. Fratini) (assoluzione)

La Sezione, a fronte di un'irregolarità non viziante la procedura d'affidamento di un appalto per lo svolgimento di un evento regolarmente svoltosi ha ribadito il principio della necessaria prova del danno; pertanto, riscontrandone la mancata dimostrazione da parte della Procura, ha prosciolti i dirigenti convenuti.

Sentenza n. 428 del 02/08/2018 (Pres. Maggi; est. Di Stazio) (condanna: € 40.000)

Il Collegio ha disposto il risarcimento del danno al patrimonio comunale derivato dall'esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un dirigente disposto con condotta gravemente colposa dal sindaco. La Sezione, peraltro, ha ridotto in via equitativa l'addebito prospettato dalla Procura in considerazione delle carenze nella fase di controllo da parte della struttura amministrativa, che avrebbe potuto evitare al sindaco di incorrere negli errori procedurali causativi del danno.

Sentenza n. 427 del 01/08/2018 (Pres. Maggi; est. D'Ambrosio) (condanna: € 800.300 circa)

Tre militari, incaricati della gestione finanziaria, sono responsabili a titolo di dolo ed in via solidale per aver effettuato ed occultato, durante l'arco temporale di due anni, tramite un complesso meccanismo fraudolento, manomissioni sia informatiche che documentali dei flussi stipendiali, destinandoli a loro vantaggio, e per non aver versato proventi in tesoreria. E' stato loro addebitato anche il danno da disservizio, derivante dall'aver sottratto tempo ai loro precipui compiti di servizio e dall'aver aggravato l'amministrazione d'appartenenza di una complessa indagine per ricostruire quanto alterato.

Sentenza n. 426 del 01/08/2018 (Pres. Maggi; est. Guida) (condanna: € 80.000)

La Sezione ha accertato la responsabilità a titolo di colpa grave di una società concessionaria di un comune per i danni derivati dalla "dematerializzazione" di un'area adibita a parcheggio pubblico e mai realizzato.

Sentenza n. 416 del 26/07/2018 (Pres. Maggi; est. Fratini) (condanna: € 123.000)

Illecito conferimento da parte di un dirigente regionale di incarichi di consulenza legale esterna.

Sentenza n. 415 del 26/07/2018 (Pres. Maggi; est. Fratini) (condanna: € 6.000)

Responsabilità di una dipendente comunale per irregolarità commesse nelle operazioni di recupero dell'ICI.

Sentenza n. 414 del 26/07/2018 (Pres. F.f. Bombino; est. Fratini) (condanna: € 1.136.231,50)

Responsabilità per mancata rendicontazione in entrata e in uscita di somme transitate in conti correnti bancari intestati al Consolato italiano in Turchia.

Sentenza n. 413 del 18/07/2018 (Pres. Maggi; est. Fratini) (condanna: € 1.136.231,50)

L'assessore al patrimonio del Comune di Roma Capitale è responsabile per aver concorso a determinare, con la sua condotta omissiva, un danno al patrimonio comunale derivante da mancati rinnovi contrattuali di locazione di alcuni immobili, con la giustificazione di una programmata dismissione senza peraltro fornire chiari indirizzi che potessero essere attuati dai dirigenti (pertanto assolti).

Per quanto riguarda la seconda voce di danno da mancato recupero delle morosità, durante circa un decennio, posta a carico della società concessionaria della cura del contenzioso, il Collegio ha ritenuto di procedere alla sua determinazione

equitativa, quale danno da perdita di chance, che, secondo giurisprudenza consolidata, nella fattispecie si sostanzia non nel mancato recupero dell'intera morosità, ma nell'aver ridotto in misura significativa le possibilità di acquisire dai conduttori degli immobili i canoni dovuti.

Sentenza n. 400 del 18/07/2018 (Pres. Maggi; est. Fratini)

(assoluzione)

E' da ritenere inammissibile l'eccezione di giurisdizione nei confronti dell'IPA (Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti del Comune di Roma) sulla cui natura pubblica si è pronunciata la Cassazione SS.UU. a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione (Cass SS. UU, ord. n. 17748/2016).

La Sezione ha ribadito il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui "il danno alla concorrenza", non diversamente da qualunque altra tipologia di danno patrimoniale, non può ritenersi sussistente *in re ipsa* per il solo fatto che sia stato illegittimamente pretermesso il confronto tra più offerte. Deve dirsi, piuttosto, che l'omissione della gara suscita il sospetto che il prezzo contrattuale non corrisponda al minor prezzo che sarebbe stato ottenibile dal confronto di più offerte. Trattandosi, però, pur sempre e soltanto di un sospetto, occorre dimostrare che, effettivamente, nel caso concreto, la violazione delle norme sulla scelta del contraente abbia determinato una maggiore spendita di denaro pubblico; dimostrazione raggiungibile con il ricorso a ogni idoneo mezzo di prova, quale può essere la comparazione con i prezzi o con i ribassi conseguiti a seguito di gara per lavori o servizi dello stesso genere di quello in contestazione. Facendo applicazione di questo orientamento della giurisprudenza, il Collegio ha rilevato che la Procura non ha fornito nessun idoneo mezzo di prova in ordine alla sussistenza del danno da concorrenza.

Sentenza n. 399 del 16/07/2018 (Pres. Maggi; est. Fratini)

(assoluzione)

E' da ritenere inammissibile l'eccezione di giurisdizione nei confronti dell'IPA (Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti del Comune di Roma) sulla cui natura pubblica si è pronunciata la Cassazione SS.UU. a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione (Cass SS. UU., ord. n. 17748/2016).

Il Collegio ritiene che non sussista la responsabilità degli organi dirigenziali e statuari dell'IPA in merito alla sottoscrizione di una polizza assicurativa per presunta violazione dell'art. 3, co. 5 L. n. 244/2007, in quanto in realtà avente ad oggetto la responsabilità civile verso i terzi in senso generalizzato e non la copertura del rischio derivante dalla responsabilità amministrativo contabile. La polizza in questione, invero, prevede un'estensione del rischio assicurato proprio con riferimento alla responsabilità erariale, ma tale appendice è stata sottoscritta dai singoli pagando un separato premio con risorse personali, non con quelle dell'IPA, che sono state impiegate solo per coprire il rischio della responsabilità civile verso terzi. Non si può affermare che questa tipologia di copertura sia contraria ad un interesse pubblico e sia suscettibile di generare un danno erariale. Al contrario, nella fattispecie, essa sembra piuttosto garantire lo stesso patrimonio dell'IPA nei casi in cui un terzo riceva un danno di cui possa essere chiamato a rispondere l'Istituto per il fatto dei propri interna corporis.

Sentenza n. 398 del 17/07/2018 (Pres. Maggi; est. Musumeci)

(condanna: € 34.805,31)

E' da ritenere inammissibile l'eccezione di giurisdizione nei confronti dell'IPA (Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti del Comune di Roma) sulla cui natura pubblica si è pronunciata la Cassazione SS.UU. a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione (Cass SS. UU, ord. n. 17748/2016).

Ex presidente, ex consiglieri d'amministrazione, ex direttore generale e revisori dell'IPA, per le cariche e funzioni rivestite dal 2002 al 2012, sono solidalmente responsabili per aver erogato somme in danaro in ragione di incarichi di consulenza affidati e poi prorogati: a) senza alcuna valutazione preventiva circa la loro necessità; b) in assenza di una procedura comparativa dei curricula e di una preventiva ricognizione circa l'eventuale presenza in organico di personale in possesso delle professionalità richieste; c) senza una doverosa verifica dell'attività svolta dai consulenti e dell'utilità delle prestazioni rese. La Sezione ha ritenuto di determinare il danno in misura pari all'importo delle somme erogate per la retribuzione degli incarichi di consulenza illegittimamente conferiti, computando gli indebiti emolumenti corrisposti ai consulenti al netto delle ritenute erariali operate dall'IPA, quale sostituto d'imposta, maggiorati, però, degli importi dei contributi previdenziali a carico dell'IPA. Ciò in quanto le trattenute erariali (Irpef, Addizionale regionale ed addizionale comunale) rappresentano un vantaggio economico per la P.A. in quanto già incamerate attraverso il meccanismo del sostituto d'imposta. Mentre le ritenute previdenziali rappresentano un indebito vantaggio per i beneficiari; facendo lievitare il loro monte pensione – ed un costo invece per il pubblico erario.

Sentenza n. 396 del 16/07/2018 (Pres. Maggi; est. Fratini)

(condanna: € 781.386,60)

E' da ritenere inammissibile l'eccezione di giurisdizione nei confronti dell'IPA (Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti del Comune di Roma) sulla cui natura pubblica si è pronunciata la Cassazione SS.UU. a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione (Cass SS. UU, ord. n. 17748/2016).

Sono solidalmente responsabili ex presidenti, dirigenti, consiglieri d'amministrazione e revisori dei conti per aver scientemente omesso di versare all'INPS, durante l'arco temporale di dieci anni, i contributi previdenziali ai dipendenti dell'IPA, in violazione di disposizione di legge (L. n. 335/95, istitutiva della gestione separata dell'INPS) di chiara interpretazione (tant'è che i convenuti hanno garantito la copertura per i soli dirigenti e consiglieri) e nonostante i solleciti da parte dell'INPS e dell'INPDAP. La Sezione, peraltro, ha ritenuto di ridurre l'addebito, contestato dalla Procura, ai soli importi degli omessi versamenti in ragione della c.d. rottamazione delle cartelle (L. n. 193/2016), di cui ha usufruito l'IPA per la riduzione della prevista sanzione.

Sentenza n. 386 del 11/07/2018 (Pres. Maggi; est. Fratini)

(condanna: circa 3 milioni di euro)

E' da ritenere inammissibile l'eccezione di giurisdizione nei confronti dell'IPA (Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti del Comune di Roma) sulla cui natura pubblica si è pronunciata la Cassazione SS.UU. a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione. (In particolare, il Supremo consesso ha chiarito che l'IPA si connota come un'amministrazione autonoma collegata a Roma Capitale e deputata alla tutela di un interesse pubblicistico ad essa riferibile, sicché il suo patrimonio deve essere gestito, indipendentemente dalla provenienza delle sue singole componenti, con criteri rispondenti alla migliore realizzazione di quell'interesse, senza poter essere utilizzato per altre ragioni. Ne consegue che le persone fisiche che rivestano cariche nei suoi organi di gestione o che siano membri del suo collegio dei revisori sono tenute, rispettivamente, onde non incorrere in responsabilità per danno erariale, ad amministrare quel patrimonio uniformandosi ai doveri che ha un agente contabile e ad esercitare la vigilanza anche controllando che quei doveri vengano rispettati. Cass SS. UU, ord. n. 17748/2016).

Il Collegio ha condannato i componenti del Cda dell'IPA a risarcire circa 3 milioni di Euro per aver con dolo deliberato e liquidato dal 2002 al 2010 ad ex presidenti e dirigenti, per aggiornamenti professionali e raggiungimento di obiettivi, somme aggiuntive ai compensi percepiti per la carica e le funzioni svolte in assenza di qualsiasi previsione normativa, approfittando anche del comportamento doloso omissivo dei revisori, beneficiari anch'essi di tali illegittime somme.

Sentenza n. 373 del 09/07/2018 (Pres. Maggi; est. Bombino)

(condanna € 45.000)

Alcuni dirigenti della Regione Lazio sono stati condannati a risarcire il danno derivante dall'esborso di somme elargite a due società esterne incaricate dello svolgimento delle prove preselettive di un concorso pubblico, poi annullate in autotutela dalla stessa amministrazione. Nella specie, i convenuti sono stati ritenuti corresponsabili a titolo di colpa grave, nelle rispettive funzioni, della previsione nel bando di una clausola di riserva del 50% dei posti agli interni fin dalle prove preselettive, anziché in sede di graduatoria finale, in violazione delle norme che regolano l'accesso nella p.a.. Peraltro, il Collegio ha ridotto l'addebito prospettato dalla Procura, corrispondente all'intera somma corrisposta alle società esterne, in quanto l'Amministrazione avrebbe potuto scegliere altra opzione alternativa interna con minor impiego di risorse economiche.

Sentenza n. 350 del 20 giugno 2018 (Pres. Maggi; est. Musumeci)

(condanna: oltre € 110.000)

Il Collegio ha condannato alcuni vertici del CNEL per aver conferito, con colpa grave, incarichi di consulenza a personale esterno all'ente pubblico, sebbene non richiedessero una specializzazione tale da rendere impossibile il loro svolgimento da parte del personale interno.

Sentenza n. 346 del 15 giugno 2018 (Pres. Maggi; est. Fratini)

(difetto di giurisdizione)

A seguito dell'azione promossa dalla Procura regionale per danno (circa 4 miliardi) al bilancio dello Stato derivante da cattiva gestione nell'ambito del complessivo rapporto di operatività tra il MEF e la Banca d'affari M.S. (utilizzo di alcuni prodotti finanziari derivati, previsione di una specifica clausola contrattuale di risoluzione anticipata c.d. ATE ed operazione di chiusura/ristrutturazione dei contratti nel 2011-2012), la Sezione ha, preliminarmente, riscontrato la mancanza di legittimazione ad intervenire in giudizio da parte delle Associazioni a tutela dei consumatori che ne avevano fatto richiesta; in secondo luogo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sia per mancanza del rapporto di servizio tra il MEF e la Banca M.S., sia per insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dall'Amministrazione finanziaria, in quanto tali scelte non si appalesavano arbitrarie ed irrazionali.

La legittimazione a ricorrere (e, quindi, anche ad intervenire) delle associazioni dei consumatori e degli utenti, anche ove in possesso di regolare iscrizione nell'apposito elenco ministeriale, per quanto ampia, non può estendersi sino a ricomprendere qualsiasi attività di tipo pubblicistico che possa anche solo ipoteticamente riverberarsi economicamente in

modo diretto o indiretto sui cittadini, non in quanto consumatori e/o utenti, ma in quanto contribuenti. La legittimazione sussiste, dunque, ove l'attività dell'amministrazione abbia effettivamente leso un "interesse collettivo dei consumatori e degli utenti", la cui tutela viene assunta dalla relativa associazione. Diversamente, la loro legittimazione ad agire si risolverebbe in una forma di controllo generalizzato su qualunque attività della Pubblica Amministrazione.

Il rapporto di servizio sussiste ogniqualvolta una persona fisica (o giuridica) venga inserita a qualsiasi titolo (volontario, coattivo, onorario, impiegatizio o anche di fatto) nell'apparato organizzativo pubblico e venga investita, sia autoritativamente che convenzionalmente, dello svolgimento, in modo continuativo, di un'attività retta da regole proprie dell'azione amministrativa, così da essere partecipe dell'attività della P.A..

Il giudice non può sostituirsi all'amministrazione nel valutare quali siano le migliori scelte gestionali e i migliori strumenti da utilizzare per il perseguimento dell'interesse pubblico. L'accertamento del giudice, a fronte di scelte di merito della pubblica amministrazione, è limitato entro i confini di una verifica dell'eccesso di potere. Solo dopo tale analisi (che peraltro ha punti d'identità con la verifica dell'esistenza degli elementi della colpa grave) potrà valutarsi se esista o meno la giurisdizione della Corte dei conti.

Il giudice può dare rilievo alla non adeguatezza dei mezzi prescelti dal pubblico amministratore solo nell'ipotesi di assoluta e incontrovertibile estraneità dei mezzi stessi rispetto ai fini dell'ente. La stipulazione dei contratti derivati di cui si discute costituisce, senza dubbio, esercizio di una scelta discrezionale dell'apparato amministrativo che impinge in valutazioni di merito.

La valutazione di congruità del mezzo rispetto al fine deve essere effettuata non *ex post*, ma *ex ante*. Occorre tener conto, cioè, dell'insieme delle circostanze del contesto storico, economico e finanziario nel quale le scelte operate dall'amministrazione si vanno ad inserire. Allorché le scelte operate al fine del contenimento del debito pubblico non siano da ritenersi, con valutazione *ex ante*, irragionevoli e scriteriate o prive dell'incontrovertibile estraneità dei mezzi rispetto ai fini, non è consentito al giudice contabile di superare il limite di insindacabilità sancito dall'art. 1, comma 1, L. n. 20/1994.

Ordinanza n. 90 del 28 maggio 2018 (Pres. Maggi; est. Bombino) (rinnovo ed integrazione dell'atto di citazione)

Il Collegio, a fronte di un impianto accusatorio sorretto da prove emerse in procedimenti penali in corso di un ampio sistema corruttivo di stampo mafioso, asseritamente foriero per il Comune di Roma e due società partecipate (AMA ed EUR) di enormi danni erariali derivanti da molteplici condotte contrarie ai doveri di comportamento propri degli amministratori pubblici e lesive del principio di buon andamento della p.a., ha disposto il rinnovo dell'atto di citazione nei confronti di alcuni convenuti e l'integrazione dell'atto di citazione nei confronti di altri per indeterminatezza della domanda attrice, apparendo necessario individuare e specificare, sul piano probatorio, le singole condotte, la natura e la quantificazione dei danni ad esse collegati, l'attribuibilità degli stessi a ciascun convenuto con adeguata prova del nesso di causalità.

Ordinanza n. 78 del 26/04/2018 (Pres. Maggi; est. Guida) (riassunzione del giudizio dinanzi al giudice designato ex art 133 cgc)

A fronte di una domanda della procura erariale articolata su due forme di responsabilità aventi natura diversa – sanzionatoria e ordinaria; il Collegio d'ufficio, preliminarmente all'esame del merito, ha ritenuto di dover individuare quale rito fosse applicabile, se quello ordinario o quello speciale espressamente previsto per la responsabilità sanzionatoria. A fronte della pacifica qualificazione della fattispecie in esame (ex art. 53, commi 3 e 7 bis, d.lgs. n.165/01) come responsabilità sanzionatoria, la Sezione si è espressa nel senso dell'inderogabilità della competenza funzionale riconosciuta dagli artt. 133 e 134 c.g.c., conformemente al principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.) per la parte della domanda relativa a responsabilità sanzionatoria e, conseguentemente, ha disposto, per tale parte, la necessaria riassunzione del giudizio di fronte al giudice monocratico previamente designato.

Il rito speciale offre le stesse garanzie del rito ordinario per il convenuto, che può presentare al Collegio; ex art. 134 c.g.c.- opposizione avverso il decreto con cui il giudice monocratico ha deciso. L'ordinanza con cui il Collegio dispone la rimessione al giudice monocratico non è, comunque, vincolante per il giudice *ad quem* che decide al riguardo.

Lasciare al P.M. la discrezionalità di optare per l'uno o l'altro rito significherebbe violare il principio di parità di trattamento (art. 3 Cost.), in quanto il rito speciale attribuisce due benefici alla parte convenuta: da un lato, quello di ottenere una pronuncia in termini più ridotti e, dall'altro lato, la possibilità di liberarsi mediante il pagamento di una somma pari ad 1/3 della sanzione originaria.

Non potendosi fare applicazione dei principi generali propri del processo civile (art. 40 c.p.c.) in mancanza di una previsione che espliciti la prevalenza del rito ordinario su quello speciale, ciascuna domanda dovrà essere scrutinata in base al proprio rito. A tal fine l'interprete deve far riferimento ai principi costituzionali: quelli di economia processuale e concentrazione (art. 3 Cost.) devono essere bilanciati con quelli del giudice naturale precostituito per legge (art. 24 Cost.) e di parità di trattamento.

Al giudice designato ex art. 133 c.g.c. deve demandarsi la valutazione nel merito della pretesa erariale concernente la supposta responsabilità sanzionatoria, residuando, in capo al Collegio, il vaglio sulla domanda relativa agli ipotizzati ulteriori profili di responsabilità ordinaria.

La novità della questione consente, pur nella diversità dei riti (ricorso e citazione), di giustificare la riassunzione dinnanzi al giudice designato.

Il merito della responsabilità non sanzionatoria è stato deciso con separata sentenza n. 251/2018.

Decreto n. 6 del 16/10/2018 (Est. D'Ambrosio) (condanna: € 70.163,40)

Il giudice monocratico designato ex art. 133 C.g.c. ha condannato alcuni professori universitari con contratto a tempo pieno al pagamento di una sanzione per aver svolto attività di consulenza "scientifica" extra istituzionale non autorizzata, in violazione dell'art. 53, co. 7 bis d. lgs. n. 165/01.

Si ricorda che il Collegio, con precedente sentenza n. 251/2018, a fronte dell'azione della procura articolata su entrambe le forme di responsabilità; sanzionatoria ed ordinaria; ha prosciolto nel merito sotto il secondo profilo i convenuti e, con separata ordinanza n. 78/2018, ha disposto, a cura della procura, l'eventuale riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente ex art. 133 C.g.c..

Il giudice designato ha ritenuto che l'atto con il quale il P.M. ha riassunto la questione in esame per la sola ipotesi sanzionatoria non può essere considerato nullo per la mancanza dell'audizione del convenuto in quanto, nel procedimento ex art. 133 C.g.c. tale audizione non è prevista. Ha altresì ritenuto che l'assoluzione dalla contestazione di danno erariale per i medesimi fatti non incide, in nessun modo, sulla sussistenza di una responsabilità di carattere sanzionatorio ex citato co. 7 bis dell'art. 53.

Nel merito, il giudice ai sensi del co. 7 del d.lgs.165/01, ha condannato i convenuti al riversamento dei compensi percepiti nel conto dell'Ateneo di appartenenza, a nulla rilevando sia la dimostrazione, fornita dai medesimi, del puntuale e completo svolgimento dell'attività didattica contemporaneamente alle attività extra-lavorative, sia la mancanza di conflitto d'interessi; aspetto attinente alla valutazione precedente all'autorizzazione, che nella specie, non è stata richiesta.

Peraltro, nella valutazione complessiva della condotta dei convenuti, il giudice monocratico ha ritenuto di ridurre la sanzione in ragione da un lato degli elementi normativi (non chiara regolamentazione interna da parte dell'Ateneo di appartenenza), dall'altro degli aspetti tributari (versamento delle imposte da parte dei convenuti per lo svolgimento delle attività di docenza a tempo pieno).

Sentenza n. 283 del 7 maggio 2018 (Pres. Maggi; est. D'Ambrosio) (estinzione)

La Sezione ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 108 cgc, mancando i presupposti per la riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi del convenuto.

Sentenza n. 272 del 7 maggio 2018 (Pres. Maggi; est. D'Ambrosio) (assoluzione)

In una vicenda di illecita percezione di assegno sociale, il Collegio ha assolto i dirigenti comunali convenuti non rinvenendo, nella loro condotta, gli estremi della colpa grave.

Sentenza n. 271 del 7 maggio 2018 (Pres. Maggi; est. Bombino) (condanna: € 253.087,01)

Omesso riversamento dei proventi del gioco del lotto da parte del titolare di una ricevitoria

Sentenza n. 270 del 4 maggio 2018 (Pres. Maggi; est. D'Ambrosio) (assoluzione)

Non risponde di illecito contabile il responsabile dell'ufficio finanziario di un comune che, pur non seguendo le norme specifiche per il pagamento di un decreto ingiuntivo, ha comunque inviato il mandato all'ufficio di tesoreria.

Sentenza n. 269 del 4 maggio 2018 (Pres. Maggi; est. D'Ambrosio) (condanna: € 48.400,00)

Il segretario generale di una IPAB è responsabile per aver conferito un incarico di consulenza per la redazione del piano anticorruzione ad una società esterna priva di competenza, contravvenendo alle previsioni statutarie dell'ente (competenza del CdA) e della stessa l. n. 190/2012 (art. 1, comma 8) che, espressamente, esclude che tali attività possano essere svolte da soggetti terzi rispetto all'amministrazione.

Sentenza n. 268 del 3 maggio 2018 (Pres. Maggi; est. D'Ambrosio) (condanna: € 2.895.924,63)

Un ufficiale della GdF e due militari sottoposti, compartecipi di un medesimo progetto criminoso, sono stati condannati a titolo di dolo ed in via solidale a risarcire l'ingente danno prodotto durante un notevole lasso temporale (dal 2003 al 2013) per l'illecita gestione dei buoni pasto. Nell'importo di condanna la Sezione ha computato, in relazione a collegate condotte dei convenuti (appropriazione di beni ed altre utilità, illecita aggiudicazione di appalti) anche il danno da tangente, il danno da disservizio nonché il danno all'immagine del Corpo, considerata la notevole risonanza mediatica della vicenda.

Sentenza n. 251 del 26 aprile 2018 (Pres. Maggi; est. Guida) (assoluzione)

Dal mero fatto dello svolgimento da parte di due docenti universitari con contratto a tempo pieno, di incarichi esterni senza le prescritte autorizzazioni, non appare potersi *ex se* inferire anche la necessità di risarcire un supposto ulteriore danno legato alle "differenze stipendiali" percepite rispetto al rapporto a tempo parziale per il quale i convenuti avrebbero dovuto optare. Invero, la posta di danno relativa alla differenza stipendiale si presenta connotata dai caratteri di alternatività e sussidiarietà rispetto alla posta di danno di natura sanzionatoria, consistente nella restituzione di quanto percepito in violazione del dovere di esclusività ex art. 53, commi 7 e 7 bis, d.lgs. n. 165/2001. Il Collegio, con separata ordinanza, ha ritenuto l'esame dei profili inerenti la responsabilità sanzionatoria di competenza del giudice designato ex art. 133 cgc, con eventuale riassunzione a carico della parte interessata.

Sentenza n. 238 del 23 aprile 2018 (Pres. Maggi; est. Bombino) (condanna: € 25.057,37)

E' stato condannato per responsabilità finanziaria il beneficiario di contributo ex d. lgs. n. 185/2000, a sostegno della piccola imprenditoria, che; cessando anticipatamente l'attività, omettendo di dare notizie circa l'andamento dell'impresa e interrompendo il versamento delle date del mutuo concesso; ha consapevolmente disatteso gli obblighi contrattuali assunti con l'ente erogatore. Tali condotte hanno fatto venir meno la conformità dell'erogazione all'interesse pubblico per il quale l'erogazione stessa era stata prevista dalla legge, con conseguente danno per il pubblico erario.

Sentenza n. 237 del 23 aprile 2018 (Pres. Maggi; est. Bombino) (condanna: € 89.695,53)

Il beneficiario di un determinato finanziamento a valere sui fondi previsti dal d.lgs. 185/2000, per agevolare le iniziative imprenditoriali in territori economicamente deboli, è vincolato ad impiegare quelle risorse pubbliche per quel determinato fine, oltre che a conseguirlo, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, legalità, concorrenza. Il danno patrimoniale per l'ente pubblico erogatore, inteso come elemento di questo particolare tipo di responsabilità patrimoniale (c.d. "finanziaria"), va identificato, quindi, in relazione alla violazione degli obblighi nascenti, oltre che nell'ambito del rapporto di servizio fra il soggetto che ha cagionato il danno e l'amministrazione che lo ha subito, anche nell'ambito del rapporto funzionale fra il soggetto beneficiario di risorse pubbliche e l'amministrazione che quelle somme ha erogato per la realizzazione e conseguente tutela di un determinato interesse pubblico.

Sentenza n. 236 del 23 aprile 2018 (Pres.f.f. - est. Bombino) (condanna: € 10.000)

Il Collegio ha censurato la gravità dell'agire del dirigente responsabile pro-tempore della ragioneria del comune di Roma che ha dato corso al pagamento di un'elevata somma senza avere verificato, nel rispetto delle ordinarie regole di diligenza previste dalla legge e dai regolamenti comunali, la conformità della prestazione resa dall'aggiudicataria a quanto stabilito nel contratto. Ciò rende illegittima l'apposizione del visto di regolarità contabile che non ha solo valore significativo dell'esistenza di copertura finanziaria della spesa sostenuta dall'Ente. Invero, ai sensi dell'art. 153 TUEL la figura del responsabile del servizio finanziario e di ragioneria ha le stesse prerogative funzionali di controllo sugli atti amministrativi che comportano impegni di spesa; tale potere si esprime attraverso pareri, visti e attestazioni, per i quali essi sono rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dei funzionari che li hanno resi.

Sentenza n. 125 del 19 marzo 2018 (Pres. Maggi; est. D'Ambrosio) (estinzione ex art. 111 co. 3 Cgc)

Sentenza n. 119 del 15 marzo 2018 (Pres. Maggi; est. Bombino) (assoluzione)

La Sezione, in una situazione connotata da gravi deficienze riguardanti una struttura sanitaria accreditata, ha assolto alcuni dirigenti e funzionari regionali dall'ipotizzato danno da sopra-fatturazione di posti letto in day hospital, non rilevando sussistente l'elemento soggettivo della colpa grave nell'incertezza del numero degli accreditamenti che potevano essere disposti.

Sentenza n. 117 del 13 marzo 2018 (Pres. Maggi; est. D'Ambrosio) (condanna: circa € 23.000)

Due impiegate sono state condannate, a titolo di dolo ed in via solidale, a risarcire gli ammanchi alle casse di un municipio romano provocati dall'appropriazione indebita di somme derivanti da oneri di urbanizzazione pagati in contanti ed in loro mano dai contribuenti.

Sentenza n. 116 del 13 marzo 2018 (Pres. Maggi; est. D'Ambrosio)	(condanna: € 27.000)
Il dirigente generale ed il direttore amministrativo di una AUSL sono responsabili, a titolo di colpa grave, per aver deliberato la corresponsione di emolumenti aggiuntivi al direttore sanitario, per alcuni anni, senza seguire un procedimento puntuale e dettagliato di assegnazione, valutazione e verifica degli obiettivi da raggiungere. Il Collegio ha rideterminato l'entità degli addebiti richiesti in considerazione dell'utilità derivata all'azienda sanitaria dall'operato del direttore sanitario rimasto non del tutto inerte.	
Sentenza n. 93 del 23 febbraio 2018 (Pres. Maggi; est. D'Ambrosio)	(assoluzione)
Estinzione per rinuncia agli atti da parte della procura ed assoluzione, per una parte che non ha accettato la rinuncia, per mancanza di danno derivante da locazione inferiore al canone di mercato di un immobile appartenente al patrimonio indisponibile del comune per il quale è prevista l'utilizzabilità a condizioni agevolate.	
Sentenza n. 89 del 21 febbraio 2018 (Pres. Maggi; est. Musumeci)	(condanna: € 41.293)
La Sezione ha condannato, a titolo di colpa grave, due dirigenti di strutture mediche ospedaliere al risarcimento delle spese legali derivanti da contenzioso relativo alla mancata ammissione di un candidato ad una procedura concorsuale bandita in esecuzione di una sentenza del CdS.	
Sentenza n. 84 del 14 febbraio 2018 (Pres. Maggi; est. Fratini)	(danno: € 41.253)
Omesso versamento dei proventi del gioco del lotto da parte di una ricevitoria	
Sentenza n. 83 del 14 febbraio 2018 (Pres. Maggi; est. D'Ambrosio)	(danno: € 73.250)
Un assessore comunale è stato condannato a risarcire il danno da tangente per avere, con comportamenti dilatori, ritardato l'indizione della gara d'appalto così da prorogare un contratto scaduto con una ditta effettuante il servizio di raccolta rifiuti.	
Sentenza n. 81 del 13 febbraio 2018 (Pres. Maggi; est. Guida)	(danno: € 2.500.000)
Due funzionari della P.C.M. sono stati condannati in solido a risarcire al Ministero delle Infrastrutture e trasporti un danno all'immagine per l'illecita gestione di appalti nell'ambito di Grandi Eventi dietro percezione in via continuativa di utilità economiche di vario tipo da parte di due imprenditori (somme di denaro, beni di lusso, prestazioni professionali, lavori di ristrutturazione immobiliare, soggiorni turistici, avanzamenti di carriera, ecc.). Il Collegio ha valutato equitativamente il danno nella misura di due milioni e cinquecentomila euro in adesione ad una nozione allargata di utilità tangenziale, in considerazione del vasto clamore mediatico della vicenda, della durata (tre anni) e del contesto in cui s'è manifestata la condotta criminosa.	
Sentenza n. 75 dell'8 febbraio 2018 (Pres. Maggi; est. Di Benedetto)	(assoluzione)
Per assenza di rapporto di servizio, colpa grave e nesso di causalità, sono esenti da responsabilità i componenti del cda dell'AGCOM per il paventato danno da illegittima corresponsione di aumenti stipendiali ad alti dirigenti dell'Authority, asseritamente attuato secondo un meccanismo di allineamento vietato dal legislatore. Ciò in quanto la Sezione ha accertato che la delibera di attribuzione trova fondamento nell'autonomia ordinamentale dell'Authority, di cui, all'epoca dei fatti, non era univoca l'inclusione tra le amministrazioni pubbliche del conto economico consolidato ex L. n. 196/2009.	
Sentenza n. 74 del 7 febbraio 2018 (Pres. Maggi; est. Guida)	(danno: € 20.373,76)
Omesso versamento dei proventi del gioco del lotto da parte di una ricevitoria	
Sentenza n. 71 del 6 febbraio 2018 (Pres. Maggi; est. Fratini)	(danno: € 6.316,00)
E' stato condannato, a titolo di colpa grave, il dirigente generale di una ASL per aver illegittimamente liquidato, a favore dei dirigenti amministrativo e sanitario della struttura, incrementi stipendiali non dovuti	
Sentenza n. 66 del 5 febbraio 2018 (Pres. Maggi; est. Fratini)	
Assoluzione per mancata prova di illecita percezione di contributi comunitari da parte di una azienda, risultata in possesso dei requisiti necessari per la qualificazione "agricola"	
Sentenza n. 61 del 1° febbraio 2018 (Pres. Maggi; est. Guida)	
Prescrizione dell'azione per non configurabilità di occultamento doloso del danno, asseritamente derivante da liquidazione di parcella a legali esterni, fatto definito in sede civile come oggetto di transazione non sconosciuto e non contestato dalla ASL conferente gli incarichi	
Sentenza n. 56 del 31 gennaio 2018 (Pres. Maggi; est. Musumeci)	(danno: € 19.000 circa)
Omesso versamento dei proventi del gioco del lotto da parte di una ricevitoria	
Sentenza n. 54 del 30 gennaio 2018 (Pres. Maggi; est. Musumeci)	(danno: € 58.000 circa)
Omesso versamento dei proventi del gioco del lotto da parte di una ricevitoria	

Sentenza n. 52 del 29 gennaio 2018 (Pres. Maggi; est. Bombino) (assoluzione)

La fattispecie si inserisce nel filone c.d. Affittopoli nel quale sono state trattate molteplici fattispecie di concessione a privati ed enti senza scopo di lucro di immobili appartenenti al patrimonio del Comune di Roma, esitate dalla Sezione con pronunce di assoluzione dei convenuti, tutti dirigenti del Dipartimento del Patrimonio del Comune di Roma, per mancanza di danno erariale. Successivamente la Procura regionale ha mutato orientamento con rinuncia agli atti del giudizio in considerazione del parziale (20%) pagamento del canone di mercato su beni demaniali utilizzati a scopi socio-culturali. La fattispecie *de qua*, tuttavia, si distingue dagli altri giudizi già trattati dalla Sezione e definiti con la declaratoria di estinzione dei giudizi stessi per effetto della rinuncia, ex art 110 c.g.c., agli atti del giudizio formulata dall'accusa ed accettata da tutti i convenuti. Invero, nel presente giudizio, una parte convenuta, nel respingere l'istanza di rinuncia dell'attore, ha invocato il precedente giudicato ad essa favorevole riguardante fattispecie simile, nella quale è stata assolta per mancanza di colpa (sent. n. 486/2015, riformata in appello da Sez III centr. con sent. 456/2017). Il Collegio, nell'esaminare nel merito la condotta della convenuta, ha chiarito che non può invocarsi l'effetto di giudicato sulla scorta di altro giudizio e su fatti diversi. Ha ritenuto, quindi, la presente fattispecie inquadrabile tra le tipologie già affrontate e definite dalla Sezione con il proscioglimento dei dirigenti comunali per mancanza di danno erariale ed ultronea una pronuncia sulla colpa, disponendo, però, la compensazione delle spese, valutata la condotta processuale tenuta in concreto dalla convenuta.

Sentenza n. 47 del 25 gennaio 2018 (Pres. Maggi; est. Fratini) (danno: e 197.501,46)

In tema di responsabilità per danno patrimoniale ed all'immagine per impossessamento di denaro di proprietà dell'amministrazione militare

Sent. n. 34 del 23 gennaio 2018 (Pres. Maggi; est. Bombino) (assoluzione)

Al direttore dei lavori che abbia proceduto, correttamente, alla consegna ed al collaudo di un impianto antincendio in un edificio scolastico non sono ascrivibili le anomalie e l'omessa manutenzione verificatisi successivamente al certificato di prevenzione emesso dai VV.FF.; a cui doveva seguire un'effettiva "presa in carico" da parte dei destinatari dell'opera"; nonché l'omessa riscossione delle penali all'impresa affidataria.

Sentenza n. 26 del 18 gennaio (Pres. Maggi; est. Bombino) (assoluzione)

Rigetto della domanda attorea ed assoluzione per mancata prova del danno asseritamente derivante da irregolarità non vizianti alcuni affidamenti da parte del Comune di Roma capitale a due cooperative sociali

Sentenza n. 22 del 16 gennaio 2018 (Pres. Maggi; est. De Falco) (danno: € 61.306)

Responsabilità erariale del sindaco di un comune laziale, condannato per peculato, in conseguenza delle reiterate appropriazioni di fondi pubblici

Sentenza n. 21 del 16 gennaio 2018 (Pres. Maggi; est. D'Ambrosio) (danno: € 300.000)

Due vigili urbani, un dirigente ed un funzionario dell'Anagrafe devono risarcire il Comune di Roma del danno da tangente, a seguito dell'accertamento, in sede penale, dei reati di abuso d'ufficio, corruzione, falso materiale ed ideologico dagli stessi commessi per aver rilasciato falsi documenti di cittadinanza italiana a numerosi stranieri in molti casi pregiudicati. Nella quantificazione del danno il Collegio ha considerato non solo la sinallagmaticità della misura economica della tangente, ma anche la valutazione equitativa dei vantaggi attribuiti agli illeciti percettori e la pluri-offensività del reato di corruzione.

Sentenza n. 19 del 10 gennaio (Pres. Maggi; est. Bombino) (assoluzione)

Il servizio di gestione delle mense in favore di soggetti in condizione di disagio economico-sociale, per sua natura, può essere sottratto all'espletamento di una gara, in adesione a normative nazionali e comunitarie. Pertanto, è giustificata la proroga, per alcuni anni, di precedenti convenzioni tra il Comune ed associazioni senza scopo di lucro al fine di garantire il livello essenziale di assistenza sociale. Non sussiste, in tale fattispecie, danno al patrimonio comunale, configurandosi il sostegno del Comune come contributo e non come corrispettivo dei servizi erogati (a cui se ne aggiungono altri collaterali di volontariato) e considerato anche che il costo a carico di Roma capitale era inferiore sia a quello di qualunque altra prestazione analoga sia a quello della aggiudicazione di gara successivamente espletata.

Sentenza n. 18 del 10 gennaio 2018 (Pres. Maggi; est. Bombino) (danno: € 6.826,53)

I componenti di una commissione esaminatrice per la copertura di posti da operatore municipale presso un comune laziale devono risarcire i danni dallo stesso subiti, a seguito dell'annullamento da parte del Tar, e confermato dal CdS, della procedura concorsuale per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e disparità di trattamento. Nella quantificazione del danno erariale il Collegio ha computato i compensi illecitamente corrisposti al vincitore, le differenze

sua attività², sottolineando la tempestività di trattazione dei giudizi, contenuta nei tempi tecnici e fisiologici necessari per le notifiche.

Svolgo solo talune considerazioni di carattere generale su fattispecie di particolare interesse.

Innanzitutto, nel corso dell'anno, è stata riconosciuta la competenza funzionale del giudice monocratico, designato in materia di sanzioni, in tema di riversamento delle somme percepite per incarichi effettuati in regime di tempo pieno, mentre si è individuata la competenza collegiale sulla responsabilità amministrativa per la percezione di emolumenti non dovuti in relazione al non spettante regime di tempo pieno (incompatibile con lo svolgimento di altri incarichi); peraltro, si è esclusa la cumulabilità delle due poste di danno (sent. n. 251/2018, ordinanza n. 78/2018 e decreto n. 6/2018)³.

contributive da corrispondere agli esclusi, le spese legali per i giudizi amministrativi e quelli promossi dai ricorrenti, nonché i compensi corrisposti alla commissione esaminatrice.

Sentenza n. 17 del 10 gennaio 2018 (Pres. Maggi; est. Musumeci)

Inammissibilità della domanda per indimostrata esistenza di un danno erariale asseritamente derivante da affidamenti di appalti ad una società *in house providing* del Comune di Roma per lo svolgimento di eventi e manifestazioni

Sentenza n. 16 del 10 gennaio 2018 (Pres. Maggi; est. D'Ambrosio) (€ 11.756,29)

Omesso versamento dei proventi del gioco del lotto da parte di una ricevitoria

Sentenza n. 10 dell'8 gennaio 2018 (Pres. Maggi; est. Bombino) (assoluzione)

Non sono stati ravvisati elementi di colpa grave né gravi violazioni di legge (in materia di assunzioni e di contenimento della finanza pubblica) da parte dei dirigenti amministrativi di una Asl romana che, con una delibera di trasformazione in contratti a tempo indeterminato nei confronti una cinquantina di dirigenti sanitari in precedente regime libero professionale, hanno, semmai, garantito il regolare funzionamento delle strutture sanitarie e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, in attuazione di accordi tra Stato e regioni per far fronte al blocco delle assunzioni disposto dal legislatore nazionale. Gli stessi sono stati, pertanto, assolti non essendo stato provato l'ipotizzato danno da aumento di spesa, avendo la procura utilizzato solo dati previsionali e variabili, la cui attendibilità non è ascrivibile ai firmatari della delibera.

Sentenza n. 9 dell'8 gennaio 2018 (Pres. Maggi; est. Fratini)

Difetto di legittimazione attiva in quanto la materia della responsabilità dei giudici e dei soggetti che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria è disciplinata dalla legge n. 117/88.

²Sono state depositate, per il settore responsabilità, 308 sentenze (71 di condanna, 79 di assoluzione, 153 varie e 5 riti abbreviati).

Gli importi delle condanne, nel 2018, hanno raggiunto quota 18.475.322,45 euro, mentre, sempre nello stesso anno, sono stati iscritti a ruolo 341 giudizi di cui: 21 in camera di consiglio, 304 in udienza collegiale, 6 in udienze monocratiche, 10 in monocratiche di sequestro.

³ Su tale tipo di responsabilità, precedentemente, vi era stata una pronuncia delle SS.RR. la n. 12/2007.

Si è ritenuto, al riguardo, che la responsabilità erariale sanzionatoria sia stata individuata dal legislatore in ipotesi tipizzate in cui sia stato predeterminato anche l'ammontare del danno e il nuovo codice ha previsto le procedure del relativo rito.

Non risulta, ancora, sul punto, una posizione univoca della Procura regionale e spetterà alla giurisprudenza confermare o meno tale interpretazione.

Non sembra, comunque, valido motivo per disconoscere la natura sanzionatoria, la previsione di sconti, introdotta dal nuovo codice, per l'immediato pagamento di somme predeterminate per legge. Tale aspetto, infatti, sarebbe, semmai, da valutare dal giudice della sanzione sotto il profilo di un eventuale eccesso di delega.

La Cassazione, peraltro, su analoga fattispecie, con ordinanza S.U. n. 1415/2018, ha escluso la giurisdizione della Corte dei conti nella considerazione che l'obbligo di versamento dell'indebito compenso a cura dell'erogante non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti non essendo costui in rapporto di servizio con l'ente pubblico che abbia patito il danno (cfr., ex aliis, Cass. S.U. n. 1377/06).

Né, secondo la Cassazione, potrebbe ipotizzarsi una diversa giurisdizione della Corte per il recupero delle somme nei confronti del percettore, perché essa sarebbe foriera di potenziali contrasti di giudicati.

La questione merita, senz'altro, un approfondimento, da affrontarsi, eventualmente, in occasione di giudizio; in questa sede si ritiene, soltanto, di osservare come le due fattispecie sembrino distinte e alternative cosicché appare difficile ipotizzare il paventato contrasto di giudicati, che è motivazione dell'ordinanza.

D'altro canto, in diverse ipotesi, possibili recuperi sul quantum del danno non hanno mai costituito motivo di diniego di giurisdizione, ma hanno comportato, semmai, valutazioni in sede esecutiva.

Vi erano, comunque, altri precedenti in sede di regolamento preventivo di giurisdizione (ord. n. 22688/2011 e ord. 25769/2015) in favore della Corte, ma anche altri a sfavore pur se la norma stessa indica, espressamente, quale giudice della fattispecie, la Corte dei conti e, quindi, non si vede perché debba essere quest'ultima, per il paventato contrasto di giudicati, ad essere penalizzata a vantaggio del giudice ordinario.

Preoccupa la costante erosione della nostra giurisdizione a fronte di danni erariali sempre in aumento e che, in molti casi, non sembrerebbero, poi, altrimenti perseguiti per il recupero.

Ricordo, inoltre, la disamina effettuata dalla Sezione, con la sent. n. 346/2018, oltre che sulla giurisdizione, relativamente alle scelte discrezionali, anche sugli interventi adesivi in giudizio.

In essa si è osservato che la legittimazione a ricorrere (e, quindi, anche ad intervenire) delle associazioni dei consumatori e degli utenti, anche ove in possesso di regolare iscrizione nell'apposito elenco ministeriale, per quanto ampia, non può estendersi sino a ricomprendere qualsiasi attività di tipo pubblicistico che possa, anche solo ipoteticamente, riverberarsi, economicamente, in modo diretto o indiretto sui cittadini, non in quanto consumatori e/o utenti, ma in quanto contribuenti.

La legittimazione sussiste, dunque, ove l'attività dell'amministrazione abbia effettivamente leso un "interesse collettivo dei consumatori e degli utenti", la cui tutela viene assunta dalla relativa associazione. Diversamente, la legittimazione ad agire di tali soggetti si risolverebbe in una forma di controllo generalizzato su qualunque attività della Pubblica Amministrazione.

Infine, la dizione dell'art. 85 del codice fa ritenere che, per sostenere le ragioni del P.M., sia necessario un quid pluris rispetto ad un mero associarsi a quanto prospettato in citazione dall'attore poiché ciò si risolverebbe, soltanto, in un mero aggravio delle spese a carico del soccombente senza utilità alcuna nell'economia del giudizio.

SETTORE GIUDIZI DI PENSIONISTICA

Si riportano, in nota, talune sentenze che possono essere di qualche interesse⁴ e taluni dati statistici sul lavoro svolto dalla Sezione⁵.

⁴ Sent. 5 gennaio 2018, n. 7, Giud. Bombino, G.C./ Ministero Giustizia ed INPS.

Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, interessi e rivalutazione monetaria.

Ai sensi dell'art. 64 e ss. del T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092 il diritto alla pensione privilegiata consegue ad una menomazione dell'integrità personale che abbia carattere invalidante e che sia dipendente da causa di servizio; tale dipendenza sussiste solo quando i fatti di servizio sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinate della menomazione stessa.

In linea generale, il diritto alla pensione privilegiata non è legato al mero manifestarsi di una malattia invalidante durante la prestazione, ma alla provata sussistenza anche di un concreto nesso etiologico tra le situazioni in cui il soggetto è stato esposto per poter assolvere agli obblighi di servizio ed il conclamarsi dell'infermità.

Quanto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, i primi dovranno essere computati sulla maggiore somma nominale spettante, mentre la rivalutazione monetaria sarà calcolata tenendo conto di quanto già corrisposto a titolo di interessi legali, sulla base dell'indice istat annuo, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze.

Sent. 9 gennaio 2018, n. 12, Giud. Di Benedetto, A.N. / INPS.

Diritto a percepire la tredicesima mensilità sul trattamento pensionistico di reversibilità.

Con le sentenze della Corte Costituzionale n. 566 del 1989, n. 204 del 1992, n. 232 e n. 494 del 1993, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 97, primo comma, 99, quinto comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'art. 17 della legge 843 del 1979, e, conseguentemente, non esiste più alcuna norma, nel nostro ordinamento giuridico, che vieti il cumulo tra più assegni per tredicesima mensilità (in tal senso CdC SS.RR. dec. 28.12.1998 n. 25/98/QM) e limiti la corresponsione dell'indennità integrativa speciale nei confronti del pensionato che presti opera retribuita alle dipendenze di terzi.

Ne consegue il diritto al riconoscimento della tredicesima mensilità in misura intera sulla pensione di reversibilità in godimento, per il periodo durante il quale ha prestato attività retribuita alle dipendenze di terzi.

Sugli emolumenti arretrati deve essere riconosciuto il diritto alla liquidazione degli interessi legali o, qualora più favorevole, della rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione del credito fino al soddisfo secondo i criteri fissati dalle S.S.R.R. di questa Corte con decisione n. 10 QM /2002

Sent. 15 settembre 2018 n. 13, Giud. Guida, M.C. / INPS.

Riscatto ai fini pensionistici del periodo corrispondente alla durata del corso di studi di Archivistica, Paleografia e Diplomatica.

Il Consiglio Universitario Nazionale, nell'adunanza del 23.07.2003, valutando la valenza di titolo post-universitario del diploma in esame, ha statuito l'equipollenza tra il diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica con quelli conseguiti nelle scuole speciali per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma "La Sapienza" con la conseguenza che «tutti gli effetti propri del diploma universitario archivistico della Sapienza devono essere caratteristici anche dei diplomi di archivistica, paleografia e diplomatica senza eccezione alcuna».

Va, poi, ricordato che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 52/2000, ha chiaramente statuito la riscattabilità, ai fini del trattamento di quiescenza, del «periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni». In base all'art. 49 del DPR n.1409/1963, il suddetto diploma risultava essere titolo necessario per la promozione alla qualifica di primo archivista, essendo, dunque, necessario – secondo il richiamato insegnamento della Corte costituzionale – “per lo svolgimento di determinate funzioni” (conforme ai numerosi precedenti Sez. Lazio, da ultimo Sent. 24 agosto 2017, n. 221, Giud. Musumeci, E.G. / Accademia di belle arti di Macerata ed INPS).

Sent. 16 gennaio 2018, n. 23, Giud. Guida, F.L. / Ministero Difesa ed INPS

Servizio utile e servizio prestato, differenze.

La giurisprudenza della Corte anche di recente (sentenza Sez. I App. n. 221/2017, nello stesso senso Sez. II App. n. 415/2016, nonché ex multis, Sezione I app., 5.4.2009, n. 235; Sezione II app., 31.1.2011, n. 58 e 8.3.2011, n. 136), ha stabilito, ai fini della costituzione della posizione assicurativa, il “servizio prestato” non può non essere che il servizio realmente prestato, quindi il “servizio effettivo”.

Il “servizio utile”; che per definizione è, almeno in parte, servizio non “prestato”; può essere pertanto utilizzato ai fini della liquidazione dell'indennità *una tantum* che, in applicazione degli artt. 42 e 52 del d.P.R. n. 1092 del 1973, viene

attribuita al “personale cui non spetti la pensione”: non anche, appunto, ai fini della costituzione della posizione assicurativa.

Tale posizione è stata autorevolmente confermata dalle Sezioni riunite con la sentenza 27.5.2011, n. 8/QM, e con la sentenza n. 11/2012/QM.

Sent. 16 gennaio 2018, n. 24, Giud. Guida, S.C. / Ministero Infrastrutture e Trasporti ed INPS

Recupero dell'indebito. Spettanza e limiti.

Nell'ambito della disciplina delle pensioni pubbliche (ex art. 206 T.U. 1092/1973, come anche interpretato dall'art. 8 D.P.R. 8 agosto 1986 n. 538), e del pari in quello delle pensioni private gestite dall'INPS (già con l'art. 80 del r.d. n. 1924, poi seguito dagli artt. 52 l. 88/1989 e 13 l. 412/1998), vale il principio secondo il quale; in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.); trova applicazione la regola che esclude la ripetizione, in presenza di una situazione di fatto avente, come requisito, la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta. Con la sentenza n. 2/2012/QM, le Sezioni Riunite hanno affermato che debbano valutarsi “il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e, comunque, al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio ed il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per lo liquidazione del trattamento definitivo”.

(C. Cost. sent. nn. 431/1993, 240/1994 e 166/1996 Corte dei Conti SS.RR, n. 7/2007/QM e successivi pronunciamenti che si sono soffermati sul delicato e complesso tema dell'indebito pensionistico, come, anche di recente, evidenziato da questa Sezione; sentenza C. conti, sez. Lombardia, 12.05.2017 n. 72; id., sez. III app., 22.7.2013 n.524; id., sez. III app. n. 198/2011, id., sez. I app., nn. 817, 815, 806 del 2012, id., sez. II app. n. 404 del 2007; id., sez. I app. n.68 del 2011, id. sez. I app. n. 311 del 2009, id., sez. I app. n. 431 del 2008, id., sez. III app. n. 404 del 2007, id., sez. app. Sicilia n. 279 del 2012 e n.252 del 2009; id. sez. Lazio n. 597 del 2003 e n. 268/2017; id., sez. Veneto n. 94 del 2003 e n. 1136 del 2008; id., sez. Lombardia n. 393 del 1998).

Sent. 22 gennaio 2018, n. 30, Giud. Musumeci, M.M. / INPS

Amianto. Benefici previdenziali. Legittimazione passiva.

Secondo la giurisprudenza ordinaria e di questa Corte si è affermato che “... nei giudizi in materia di esposizione qualificata all'amianto ... unico soggetto legittimato passivamente sia l'INPS ... perché l'INAIL ... svolge (tramite la CONTARP) solo una funzione prodromica di verifica tecnica e di attestazione dei periodi di esposizione all'amianto per ogni singolo lavoratore” (ex multis: Cass. n° 997/2003, n° 8937/2002 e n° 17000/2002).

Sent. 21 febbraio 2018, n. 94, Giud. Bombino, T.O. / INPS

Beneficio ex art. 3 comma 7 d. lgs. 165/1997.

La normativa, che si inserisce nel decreto legislativo, stabilisce che, per il personale escluso dall'ausiliaria che cessi dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età (art. 1: personale civile) ovvero non in possesso dei requisiti per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, venga calcolato un aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicato per l'aliquota di computo della pensione.

La recente sentenza della Corte conti sez. Emilia Romagna n. 29/18 ha affermato che “ Detta soluzione ermeneutica appare avvalorata, sotto il profilo letterale dal fatto che il “raggiungimento dei limiti di età” è previsto , in modo espresso, solo per i civili e non per i militari, sotto il profilo logico per il fatto che, trattandosi di norma di favore, l'accesso all'ausiliaria consegue fisiologicamente, per i militari, al conseguimento dei limiti di età; sicché la *ratio* di detta disciplina di favore si giustifica per il fatto di concedere al militare infermo la possibilità di accedere all'ausiliaria (con relativo trattamento figurativo ai fini di pensione) anche nell'ipotesi (che qui ricorre) in cui il militare sia cessato prima del compimento dell'età ma per motivi indipendenti dalla sua volontà...”.

Sent. 1° marzo 2018, n. 100, Giud. Bombino, V.A. / P.C.M. e M.E.F.

Assegno di benemerenzia previsto dalla legge n. 932/1980. Violenza morale. Requisiti.

La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di puntualizzare gli ambiti operativi degli “atti di violenza” di cui all'art. 1 lett. c) richiamato, ribadendo che tra essi vanno ricompresi quelli che si siano estrinsecati in reali “azioni lesive” idonee a compromettere i fondamentali valori della persona, anche ove tali azioni si siano estrinsecate nella forma della cosiddetta “violenza morale” (SS.RR. 9/1998/QM e 8/2003 QM). Sicché, pur non essendo necessario un quid pluris persecutorio nell'adozione delle specifiche azioni lesive, poiché la mera attuazione della normativa antiebraica realizzava

in via immediata la lesione della dignità della persona nei suoi diritti fondamentali, resta imprescindibile una concreta ed individuale misura di attuazione.

Il trauma, sia per la madre che per il soggetto da partorire, prescinde dall'età della parte interessata che appare non rilevante in ragione della potenzialità traumatica dei fatti accaduti: in termini Sez. I Centr. 348/2015.

Non sono necessari pregiudizi fisici, economici e morali poiché le lesioni di valori primari della persona, anche di natura morale, sono più gravi ed odiose proprio se e quando rivolte contro soggetti minori e indifesi, mentre, diversamente opinando, si opterebbe per una interpretazione che priva il minore, per definizione, di ogni tutela (in termini Sez. I Centr. n. 348/2015).

Sent. 15 maggio 2018, n. 302, Giud. Di Benedetto, R.S. / Min. Difesa

Pensione privilegiata ordinaria – liquidazione d'ufficio – decadenza.

Solo quando l'onere dell'avvio del procedimento incomba, d'ufficio, all'Amministrazione, la domanda di accertamento della dipendenza presentata dall'interessato oltre il termine quinquennale previsto dall'art. 169 del D.P.R. n. 1092 del 1973 deve essere considerata superflua, e, come tale, irrilevante ai fini della decadenza.

Sent. 15 maggio 2018, n. 306, Giud. Di Benedetto, O.R. / INPS

Pensione di reversibilità a vedova titolare di assegno divorzile, in presenza di seconda moglie poi deceduta.

Nel caso di decesso della seconda moglie, e da tale data, il coniuge superstite del *de cuius* ha diritto al trattamento di reversibilità non fruito dalla defunta che non spettava, per periodo precedente, non essendo stata esperita la procedura (ex art. 9, comma 3, della legge 898/70) presso il Tribunale del luogo di residenza, per l'attribuzione della quota di pensione di reversibilità all'ex coniuge divorziato e al nuovo coniuge superstite.

Sent. 1° giugno 2018, n. 329, Giud. Bombino, D.P. / Min. Difesa

Pensione privilegiata; requisiti.

Il diritto alla pensione privilegiata consegue ad una menomazione all'integrità personale dipendente da causa di servizio; tale dipendenza può ritenersi sussistere solo quando i fatti di servizio siano stati causa, ovvero concausa sufficiente e determinante della menomazione.

Il diritto non è legato al mero manifestarsi di una determinata affezione, durante la prestazione del servizio, bensì alla provata sussistenza di un concreto nesso etiologico tra le situazioni nelle quali il soggetto sia stato coinvolto per lo svolgimento delle incombenze ed il conclamarsi dell'infermità.

È necessario precisare che il carattere eventualmente costituzionale dell'infermità e la predisposizione organica del soggetto di per sé non costituiscono ostacolo al riconoscimento della dipendenza, sempre che il servizio possa avere provocato l'anticipata insorgenza dell'affezione morbosa e la sua rapida evoluzione.

Sent. 23 luglio 2018, n. 410, Giud. Di Benedetto, XX / INPS

Indebito pensionistico.

Le Sezioni riunite ritengono che il legittimo affidamento del percettore in buona fede dell'indebito matura e si consolida con il protrarsi nel tempo, ed è opponibile dall'interessato, a seconda delle singole fattispecie e va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali:

a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche;

b) la rilevanza, in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione;

c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l'amministrazione fosse già in possesso, *ab origine*, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico (in termini, Sezione Prima Appello, sentenza 435/2012).

Sent. 6 settembre 2018, n. 453, Giud. Musumeci, XX / Min. Difesa

Blocco trattamento stipendiale – personale in congedo – applicazione.

In materia di blocco introdotto per il personale c.d. non contrattualizzato (ossia quello disciplinato dall'art. 3 del decreto legislativo n° 165/2001) dall'art. 9 comma 21 terzo periodo del D.L. n° 78/2010 (convertito dalla legge n° 122/2010) per il triennio 2011/2013 e poi prorogato per tutto il 2014 dall'art. 1 comma 1 lettera a del D.P.R. n° 122/2013, detto blocco è da ritenersi protratto lungo tutto quel quadriennio, anche nei confronti di chi sia stato collocato a riposo successivamente

L'attività nel settore, in cui operano giudici monocratici, ha registrato lo smaltimento di un numero di giudizi pressoché equivalente a quelli entrati nell'anno con una calendarizzazione, proiettata nel 2019, molto superiore a tale numero anche se, allo scopo di velocizzare lo smaltimento dell'arretrato, precedentemente accumulato, sarebbero necessarie maggiori risorse di magistrati e personale, tenuto anche conto del forte impegno che la Sezione affronta negli altri settori di competenza.

a quella progressione; e tale parità di trattamento, durante quell'arco temporale, rende altresì evidente come tale interpretazione sia immune da censure di legittimità costituzionale.

Sent. 11 settembre 2018, n. 469, Giud. Musumeci, XX / Min. Difesa
Esposizione all'amianto – supervalutazione.

La giurisprudenza prevalente di questa Corte (*ex multis*: Prima sezione d'appello n° 393/2013) ha ormai recepito quella della Suprema Corte secondo cui "... l'esposizione all'amianto ... può essere provata anche con testi e consulenze tecniche" (Cass. n° 27451/2006), sicché "... in mancanza di certificazione dell'INAIL, ... spetta al giudice di merito accertare l'esposizione del lavoratore al rischio qualificato ultradecennale, valutando gli elementi probatori in suo possesso ..." (Cass. n° 3095/2007).

Inoltre, l'orientamento giurisprudenziale (*ex plurimis* sezione Emilia-Romagna, sentenza n° 92/2013) è nel senso che "... nei giudizi in materia di esposizione qualificata all'amianto ... unico soggetto legittimato passivamente sia l'INPS ... perché l'INAIL ... svolge (tramite la CONTARP) solo una funzione prodromica di verifica tecnica e di attestazione dei periodi di esposizione all'amianto per ogni singolo lavoratore" (analogamente: Cass. n° 997/2003).

Sent. 31 ottobre 2018, n. 536, Giud. Musumeci XX, / INPS

Cessazione rapporto di lavoro e decurtazione della pensione ex comma 16 dell'art. 11 della legge n° 537/1993.

La circostanza che il rapporto di lavoro venga risolto per invalidità (ossia per inidoneità fisica del X. alle mansioni a lui assegnate) deve risultare accertata anteriormente alla cessazione del rapporto stesso. Né possono minimamente modificare l'effettiva causale di cessazione del rapporto di lavoro e, quindi, evitare al X. la decurtazione della pensione, le articolate vicende successive alla sua cessazione dal servizio: quand'anche tradottesi nell'accertamento di una sua inidoneità al lavoro.

Pertanto è legittima la decurtazione dell'11% applicata sulla pensione del X., ai sensi del comma 16 dell'art. 11 della legge n° 537/1993 che sancisce che il trattamento pensionistico conseguito con "... un'anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni ... è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui alla allegata Tabella A ...", poiché esclude da tale decurtazione colui da parte del quale vi sia stata una "... cessazione dal servizio per invalidità ...".

Sent. 26 novembre 2018, n. 547, Giud. Bombino, XX / INPS e Min. Difesa.

Indebito pensionistico – azione di rivalsa INPS nei confronti dell'Amministrazione; inammissibilità.

Nell'ambito del processo pensionistico teso al recupero dell'indebitato, deve ritenersi inammissibile la domanda dell'INPS tesa ad ottenere la rivalsa nei confronti dell'Amministrazione d'appartenenza del pensionato, sul presupposto che la domanda spiegata è ulteriore e distinta da quella originaria e l'Amministrazione vedrebbe leso il suo diritto di difesa nel processo.

⁵ Nell'anno 2018 sono pervenuti in Sezione, n. 411 giudizi, ne sono stati portati in udienza n. 1060, e sono stati definiti n. 337 giudizi con sentenza pubblicata (altri 67 giudizi, pur definiti, sono in attesa di pubblicazione) Sono giacenti 475 giudizi, oltre a 96, in attesa di espletamento di ordinanza, e 188 rinviati a data già stabilita.

Sono già calendarizzati, per il 2019, n. 325 giudizi.

SETTORE CONTI GIUDIZIALI

L'attività del Settore⁶, nell'anno 2018, è stata incentrata, primariamente, sulla divulgazione della normativa del nuovo codice onde ottenere un comportamento univoco di tutti gli agenti contabili e dei responsabili del procedimento.

Tanto anche al fine di verificare, annualmente, il tempestivo deposito del conto da parte dei soggetti tenuti, per poter adempiere agli obblighi di legge connessi alle procedure vigenti in materia di istanza per resa di conto (art 140, comma 4, del codice di giustizia contabile)⁷.

Sono stati esaminati i conti giudiziali “speciali”, resi dai gestori di telefonia mobile, relativi alle donazioni, in favore delle popolazioni del centro Italia colpite dal sisma del 2016, raccolte mediante il numero telefonico solidale 45500. E' in corso istruttoria volta anche ad acquisire le documentazioni giustificative dei versamenti sul conto corrente di tesoreria⁸.

Ulteriore attività, espletata nell'anno, è stata quella di dedicarsi a definire questioni pendenti provenienti da pregressi giudizi per resa di conto.⁹

⁶ Nell'anno sono stati definiti 1148 giudizi di conto (290 con decreto di discarico, 456 per estinzione e 402 definiti a seguito di giudizio).

Il valore totale dei conti discaricati con decreto ammonta ad €. 4.355.821.566,11

⁷ In particolare, è stato portato a compimento il monitoraggio degli enti locali delle provincie di Latina e Viterbo che hanno trasmesso, dopo una formale richiesta, le proprie anagrafiche. Dall'esame della documentazione si è potuto verificare il corretto adempimento del deposito dei conti giudiziali che ha determinato, in caso di mancata resa, la conseguente comunicazione al Pubblico Ministero al fine della formulazione di istanza per resa di conto.

Tale attività, svolta anche nei confronti del comune di Fiumicino e del Comune di Roma Capitale è rimasta ancora in fase di definizione data la complessità delle strutture degli enti sempre in continua evoluzione. In particolare, sono state inviate numerose lettere istruttorie con le quali si specificavano le corrette modalità di presentazione dei conti giudiziali. Da questa verifica è scaturito, a seguito di segnalazione alla Procura Regionale, il giudizio di resa di conto n. 76277 per il conto del tesoriere es 2017 per il Comune di F. (andato in udienza il 18 settembre 2018 all'esito della quale sono stati dati termini per provvedere al deposito) e il giudizio n. 76237 per il conto non parificato del tesoriere es 2017 per Roma Capitale per cui è stata fissata udienza per il 24 gennaio 2019.

⁸ nota n. 17064/2018

⁹; Comune di M.: esaminato il conto Equitalia che è andato in udienza in data 18/12/2018 all'esito della quale è stata chiesta la parifica dei conti al Comune;

Con l'attivazione del programma GiuDiCo, incentrato sulla gestione del documento e processo digitale di file nativi digitali, vengono superati i limiti di formato precedenti.¹⁰

Le carenze di organico non consentono un maggiore sviluppo delle potenzialità di incremento dell'esame dei conti da acquisire e delle questioni da affrontare.

Concludo ringraziando, sentitamente, i magistrati della Sezione, per il costante impegno profuso, le due dirigenti, che si sono succedute nel corso dell'anno, ed il personale tutto per la preziosa e qualificata collaborazione, essenziale per ogni risultato raggiunto, nonché tutti coloro, anche di altri uffici, che hanno contribuito e cooperato alla realizzazione di questa cerimonia; ringrazio, infine, anche tutti i presenti per essere intervenuti e per l'attenzione prestata.

-
- La Regione Lazio ha depositato, nel corso dell'anno, i conti parificati della società L. I. S.p.A. inerenti il fondo speciale per il litorale del Lazio es. dal 2001 al 2009 in esame ed in fase di definizione;
 - Comune di L.: si è impegnato a depositare la documentazione giustificativa per l'esame dei conti sulla pubblicità e sui diritti di affissione della società D.;
 - E' stato, recentemente, disposto il discarico dei conti della società C. network S.p.A. concessionaria del gioco lecito operante per l'Agenzia delle Dogane e Monopoli esercizi dal 2004 al 2010;
 - è stata trasmessa alla Sezione giurisdizionale la richiesta di pronuncia per i conti depositati da Ufficio bancario dal 2003 al 2010 per la gestione del fondo immobiliare chiuso "fondo Lazio" – udienza fissata per il 9 aprile 2019.

¹⁰ Questo sistema è, infatti, orientato alla navigazione Google like e predisposto alla condivisione e scambio documentale tra uffici di diverso grado; ciò ha comportato, peraltro, talune difficoltà operative che si auspica siano temporanee; il nuovo sistema ha impedito il routinario svolgersi delle consuete attività poiché il nuovo ambiente di lavoro verrà implementato e rilasciato a step e, a tutt'oggi, non è completamente attivo, per le esigenze di settore; esso non è ancora allineato, peraltro, con l'applicativo SIRECO per il deposito digitale dei conti giudiziari e, pertanto, il deposito digitale, per il momento, e per un tempo non definito, è sospeso e sostituito con il deposito tramite PEC o cartaceo, che comporta e comporterà una più lunga trafila per la presa in carico dei conti.

Al momento, non è nemmeno compatibile il sistema di sperimentazione, iniziato nel 2017, di deposito dei conti giudiziari tramite file strutturati attraverso i quali, automaticamente, venivano implementati i dati anagrafici degli agenti contabili delle Ambasciate, Consolati e Consolati generali d'Italia interfacciandosi con i dati cristallizzati dei sistemi informativi messi a disposizione dal Ministero degli Affari Esteri e tanto interrompe il flusso di acquisizione dei relativi conti giudiziari poiché i due sistemi non colloquiano tra loro. Si confida, comunque, in una riattivazione rapida di tale utilissima funzione.